



NOZIONI DI BASE SU

IL MOVIMENTO DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA

L'EMBLEMA

**IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
DEI CONFLITTI ARMATI**

**AD USO DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

**A CURA DEGLI ISTRUTTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
DEL COMITATO REGIONALE CRI – LAZIO
CON IL COORDINAMENTO DI B. SCOLART**

INDICE

PREFAZIONE	4
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI	5
CAP. 1 - IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA	
1.1 - La storia.....	7
1.2 - I membri.....	9
1.2.1 - Il Comitato Internazionale della Croce Rossa.....	9
1.2.1.i - I compiti.....	10
1.2.1.ii - La visita alle persone private della libertà.....	10
1.2.1.iii - L'Agenzia Centrale delle Ricerche.....	11
1.2.2 - La Federazione.....	12
1.2.2.i - I compiti.....	13
1.2.3 - Le Società nazionali.....	13
1.3 - Gli organi.....	14
1.3.1 - La conferenza internazionale.....	14
1.3.2 - Il consiglio dei delegati.....	14
1.3.3 - La commissione permanente.....	15
1.4 - La Croce Rossa Italiana.....	15
1.4.1 - La storia.....	15
1.4.2 - Lo Statuto.....	17
1.4.3 - Le componenti volontaristiche:	
1.4.3.i - Il Corpo Militare.....	18
1.4.3.ii - Le Infermiere Volontarie.....	19
1.4.3.iii - I Volontari del Soccorso.....	19
1.4.3.iv - Il Comitato Nazionale Femminile.....	20
1.4.3.v - I Pionieri.....	20
1.4.3.vi - I Donatori di Sangue.....	21
CAP. 2 - I SETTE PRINCIPI	22
CAP. 3 - L'EMBLEMA	
3.1 - La storia.....	23
3.2 - L'impiego.....	24
3.2.1 - Uso protettivo.....	24
3.2.2 - Uso indicativo.....	24
3.2.3 - Normativa di riferimento.....	25
3.3 - Il III Protocollo.....	26
CAP. 4 - IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	
4.1 - La nozione.....	29
4.2 - L'evoluzione storica.....	30
4.3 - Le regole fondamentali.....	33
4.4 - L'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949.....	34
4.5 - L'ambito di applicazione del DIU: tipologie di conflitto armato.....	35
4.6 - Le garanzie di applicazione del DIU.....	36
4.7 - La diffusione del DIU.....	37
4.8 - I principali strumenti.....	38

APPENDICI DI APPROFONDIMENTO

I - Il diritto internazionale umanitario e la liceità della guerra.....40
II - Elementi di dettaglio.....41
III - La repressione penale dei crimini di guerra: i tribunali internazionali *ad hoc*.....46
IV - La Corte Penale Internazionale.....49
V - Lo status e la protezione del personale sanitario.....51
VI - La protezione dei beni culturali.....55
VII - La protezione dei rifugiati.....57

BIBLIOGRAFIA.....60

SITI E TESTI DI APPROFONDIMENTO.....60

PREFAZIONE

Nell'offrire agli aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, di qualunque componente, questo ausilio allo studio, una precisazione appare importante: non si tratta di un manuale di diritto internazionale umanitario, né di un volume di storia della Croce Rossa. È una dispensa e, come tutti gli strumenti di questo genere, intende rappresentare l'inizio di un percorso e non la sua destinazione. Le nozioni qui contenute sono sufficienti a fare di chi le legge un volontario consapevole delle origini e della missione dell'organizzazione di cui entra a far parte, ma non esauriscono certo l'insieme della materia.

Il testo è articolato in quattro capitoli e in una sezione di approfondimento.

I capitoli sono dedicati, rispettivamente, alla storia ed alla struttura del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (rientra in questa sezione anche un paragrafo dedicato alla storia, struttura e articolazione della Croce Rossa Italiana); ai sette principi che informano l'agire del Movimento; all'emblema; al diritto internazionale umanitario, i cui contenuti, evoluzione e verifica sono strettamente legati alla vita del Movimento.

I capitoli contengono le informazioni essenziali sugli argomenti trattati; per un ulteriore approfondimento - sia dal punto di vista storico sia da quello contenutistico - si invita a fare riferimento alla bibliografia segnalata.

Qua e là nel testo alcuni passaggi appaiono scritti in formato ridotto: si tratta prevalentemente di informazioni di carattere storico o di spiegazioni tecniche che si è ritenuto di non rinviare alle appendici in fondo al testo, in quanto immediatamente utili ad una migliore comprensione della materia.


Le appendici di approfondimento servono ad acquisire informazioni preliminari in relazione a particolari temi del diritto internazionale generale e umanitario: si tratta, evidentemente, di brevi cenni introduttivi, senza alcuna pretesa di esaustività, ma tuttavia sufficienti ad orientare la ricerca e lo studio personale.

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

CG: Convenzione/i di Ginevra

DIU: diritto internazionale umanitario

PA: Protocollo/i Addizionale/i



CAPITOLO 1

IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

Il Movimento è un'organizzazione internazionale non governativa (associazione internazionale di diritto interno svizzero), sorta nel 1928 con il nome di Croce Rossa Internazionale.

Nel 1986 ha assunto il nome attuale (Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) a seguito dell'adozione del nuovo Statuto ad opera della XXV Conferenza internazionale, svoltasi a Ginevra.

Obiettivo: coordinare su scala mondiale l'ampio movimento di soccorso umanitario che agisce sotto l'emblema della croce rossa e della mezzaluna rossa.

Si tratta dunque di un'associazione tramite la quale una serie di entità, costitutesi sulla base di differenti ordinamenti statali e operanti nel campo dell'aiuto umanitario sulla base di principi fondamentali comuni, si coordinano e cooperano a livello transnazionale.

Membri del Movimento sono:

- il Comitato Internazionale della Croce Rossa;
- la Federazione Internazionale delle Società nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa;
- le Società nazionali,

che “costituiscono un movimento umanitario mondiale la cui missione è **prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini; proteggere la vita e la salute e far rispettare la persona umana**, in particolare in tempo di conflitto armato e di altre situazioni di emergenza; di adoperarsi per la **prevenzione delle malattie e lo sviluppo della salute e del benessere sociale**; di **incoraggiare l'aiuto volontario e la disponibilità dei membri** del Movimento, così come un sentimento universale di solidarietà verso coloro che hanno bisogno della sua protezione e della sua assistenza”.

1.1 - LA STORIA

L'uomo d'affari ginevrino Henri **Dunant**, dopo aver casualmente assistito alla battaglia di **Solferino**, che ebbe luogo il **24 giugno 1859**, e aver organizzato i soccorsi d'emergenza per i caduti, tracciò un drammatico resoconto della sua esperienza in un libro intitolato “*Un souvenir de Solferino*”.

In quest'opera, egli propose anche di far sì che in ogni Paese fosse creata una società di soccorso ai militari feriti che potesse, in caso di conflitto, aiutare i servizi di sanità dell'esercito ad adempiere ai compiti di soccorso.

Henri Dunant (1828-1910) era di origini alto-borghesi e manifestò sin dalla prima giovinezza una forte propensione verso le attività filantropico-umanitarie.

Avviatosi al mondo degli affari, concepì un progetto di bonifica di alcuni territori coloniali francesi; scontratosi con una serie di difficoltà, anche di ordine burocratico, decise di rivolgersi direttamente, per una intercessione, all'Imperatore Napoleone III. Questi era all'epoca impegnato in una campagna militare in Italia dove, al fianco dei Piemontesi, combatteva contro le truppe austriache comandate dall'Imperatore Francesco Giuseppe. Dunant raggiunse dunque Napoleone III in Lombardia, proprio mentre si svolgeva, il 24 giugno 1859, la battaglia di Solferino.

Rimase sconvolto dal numero dei caduti (40.000 tra morti e feriti) e più ancora dalla totale mancanza di soccorsi; si improvvisò dunque egli stesso infermiere, raccogliendo accanto a sé uomini e donne disposti ad aiutarlo, organizzando una raccolta di acqua e viveri e tornando sul campo di battaglia a raccogliere i feriti. Il senso di questa esperienza lo riversò in un libro, “*Un souvenir de Solferino*” (Un ricordo di Solferino), nel quale, accanto all'amarezza ed alla frustrazione per non aver potuto fare di più, evidenziò la generosità delle donne di Castiglione dello Stiviere che lo avevano aiutato a prestare i soccorsi e soprattutto avanzò sia la proposta di creare in ogni Stato

Società di soccorso volontario per l'assistenza dei feriti sui campi di battaglia sia quella di attribuire lo status di neutralità ai feriti ed al personale sanitario.

Impegnato nella diffusione delle sue idee e nella promozione degli ideali umanitari, Dunant trascurò gli affari e fu obbligato a dichiarare bancarotta. Intanto, anche le sue relazioni in seno al Comitato dei cinque (su cui vedi sotto) peggiorarono ed egli ne fu estromesso; infine, lasciò disperato Ginevra e cominciò la fase più tragica della sua vita, ramingo, mendicante e dimenticato.

Nel 1901 gli fu attribuito (insieme a Passy) il primo Premio Nobel per la Pace, che egli devolse in beneficenza, e nel 1910 morì nell'ospizio di Heiden (Svizzera) dove aveva trascorso gran parte della sua vecchiaia.

L'opera di Dunant ebbe una vasta eco nell'opinione pubblica del tempo in Europa e particolarmente in Svizzera, la patria di Dunant. Si costituì dunque il Comitato internazionale e permanente di soccorso ai militari feriti, detto anche "Comitato dei cinque", organismo neutrale di soccorso nei conflitti armati (composto da Dunant stesso, dal giurista Moynier, dal generale Dufour, dai medici Appia e Maunoir), riunitosi per la prima volta a Ginevra il 17 febbraio 1863 e divenuto nel **1880** il **Comitato internazionale della Croce Rossa**.

Su impulso del Comitato si riunì a Ginevra nell'ottobre 1863 una conferenza di esperti di sedici Stati, i quali convennero sull'idea di favorire nel proprio territorio la creazione di società private, solidali tra loro, che esercitassero, in caso di conflitto, un'azione di soccorso complementare a quella dei servizi di sanità degli eserciti. Si pensò anche a sancire la neutralità dei feriti e del personale impegnato a curarli: questo, come pure il materiale destinato all'attività di soccorso, sarebbe stato contrassegnato con il simbolo di una croce rossa su fondo bianco.

Né l'idea di attribuire ai feriti in combattimento lo status di neutrali, né quella di creare un segno distintivo che rendesse riconoscibile il personale sanitario erano del tutto nuove.

Ferdinando Palasciano, medico chirurgo di Capua, aveva prestato le sue cure anche ai nemici feriti durante i moti di Messina del 1848, con ciò rischiando la fucilazione per aver disobbedito ad un ordine espresso del comandante delle truppe borboniche (il quale aveva disposto che non si desse soccorso ai ribelli siciliani feriti nei combattimenti). Palasciano ebbe salva la vita grazie all'intercessione del Re Ferdinando e la condanna a morte fu tramutata nella condanna ad un anno di prigionia. Fedele alle sue idee, non smise mai di propugnarle e metterle in pratica, fino al Congresso Internazionale dell'Accademia Pontiniana di Napoli (1861) nel quale chiese dinanzi ad un consesso internazionale l'attribuzione dello status di neutrali per i feriti in combattimento: *"Bisognerebbe che tutte le Potenze belligeranti, nella Dichiarazione di guerra, riconoscessero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il tempo della loro cura"*.

Lucien Baudens, medico in servizio durante l'assedio di Sebastopoli e spettatore della impossibilità per i combattenti di distinguere il personale sanitario impegnato nella raccolta e cura dei feriti sul campo di battaglia, scrisse in una rivista nel 1857: *"Si renderebbe [il fuoco sui soccorritori] impossibil[e] se, tramite un'intesa comune tra le nazioni, i medici e il personale portassero un segno distintivo, il medesimo in tutte le armate e in tutti i paesi, che li facesse riconoscere facilmente dalle due parti"*.

Florence Nightingale, nota altresì come la "signora della lampada", si distinse nella Guerra di Crimea per aver introdotto nell'ospedale militare di Scutari la presenza delle infermiere nonostante l'ostilità dei comandi militari e per aver allestito un primo servizio di ricerche dei dispersi e di comunicazione dei decessi alle famiglie.

Alla conferenza di esperti fece seguito la convocazione di una conferenza diplomatica, che si concluse con l'adozione della prima **Convenzione di Ginevra**, il **22 agosto 1864**.

La Convenzione ha un testo molto breve: consta infatti di soli 10 articoli. Tuttavia, è un testo fondamentale perché codifica per la prima volta norme scritte a portata universale per la protezione delle vittime della guerra (sul punto, si veda il Cap. 4).

Si notino in particolare i seguenti articoli:

art. 1: le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali

art. 2: il personale degli ospedali e delle ambulanze, nonché la direzione, il servizio di sanità, l'amministrazione, il trasporto dei feriti, godranno del beneficio della neutralità

art. 6: i militari feriti e malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano

art. 7: il simbolo internazionalmente riconosciuto, indicante l'obbligo di protezione, è la croce rossa su fondo bianco

All'adozione della Convenzione fece seguito la creazione in numerosi Stati di Società nazionali di Croce Rossa: così si chiamò per prima la società olandese, nata nel 1867, e questo divenne il nome generalmente adottato dalle società nazionali di soccorso a partire dal 1878.

Espressione della vocazione all'universalità dell'idea della Croce Rossa fu la nascita della società in Turchia nel 1868 (ristrutturata sotto il simbolo della mezzaluna rossa nel 1876).

Le società nazionali presero ben presto a collaborare tra loro attraverso conferenze periodiche nelle quali venivano dibattuti temi di interesse comune.

All'indomani della I Guerra Mondiale si tentò di salvaguardare il grande patrimonio di disponibilità umane e materiali e di esperienza di soccorsi acquisiti dalle Società nazionali durante il conflitto.

Henry P. **Davidson** (Società Nazionale USA) nel 1919 propose dunque di *“federare le diverse Società di Croce Rossa dei vari Paesi in un'organizzazione paragonabile alla Società delle Nazioni, al fine di condurre una crociata permanente ed universale per migliorare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze...”*.

Si sviluppava in tal modo l'idea di estendere il soccorso umanitario anche al periodo di pace: nacque a **Parigi**, nel **1919**, la **Legga delle Società nazionali di Croce Rossa** la cui sede è dal 1939 a Ginevra. Dal **1991** ha mutato nome, divenendo la **Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa**.

La Federazione “ha per obiettivo di ispirare, incoraggiare, facilitare e far progredire in ogni tempo e sotto ogni forma l'azione umanitaria delle società nazionali, allo scopo di prevenire ed alleggerire le sofferenze degli uomini e contribuire così al mantenimento e alla promozione della pace nel mondo” (art. 4 dello Statuto).

Attualmente (dicembre 2005) le società nazionali membre della Federazione sono 183.

1.2 - MEMBRI DEL MOVIMENTO

1.2.1 - COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA – CICR (www.icrc.org)

Il Comitato è, storicamente, all'origine della nascita del Movimento e svolge, tra le altre, la fondamentale funzione di “custode” e promotore del diritto internazionale umanitario.

Composizione: da 15 a 25 cittadini svizzeri scelti per cooptazione.

Finanziamento del bilancio: - contributo dei Governi e delle società nazionali;
- donazioni e legati di privati;
- entrate finanziarie proprie.

Natura: il CICR è un'associazione di diritto interno svizzero che agisce a livello internazionale: è una organizzazione internazionale non governativa.

Ha funzioni e attività prescritte dal diritto internazionale, quindi gode di personalità giuridica internazionale “funzionale”, alla quale sono connessi privilegi ed immunità di diritto internazionale (quali l'esonero da imposte e diritti doganali, l'inviolabilità dei locali e dei documenti, l'immunità dalla giurisdizione).

Il CICR ha status di osservatore presso le Nazioni Unite.

Ha ottenuto 3 premi Nobel per la pace: individualmente, nel 1917 e nel 1944; con la Lega (oggi Federazione) nel 1963.

1.2.1.i - Compiti

- riconoscimento delle società nazionali di nuova formazione;
- in caso di modifiche agli Statuti delle società nazionali, verifica la compatibilità delle modifiche con le condizioni di riconoscimento (su cui vedi il par. 1.2.3);
- assume i mandati conferitigli dalle Conferenze internazionali;
- rafforzamento del diritto internazionale umanitario: lavora al suo perfezionamento, cura la comprensione e diffusione del diritto umanitario;
- concreta protezione delle vittime dei conflitti armati:
 - * agisce come organismo neutrale affinché le vittime militari e civili ricevano protezione e assistenza: in particolare, vigila a che le persone private della libertà siano trattate secondo gli standard dettati dal diritto internazionale umanitario;
 - * organizzazione dell'agenzia centrale delle ricerche e di quella di informazione sugli internati civili (su cui vedi sotto);
 - * contribuisce alla preparazione e al potenziamento del personale e materiale sanitario;
- sostituto della Potenza protettrice: ruolo di
 - **collegamento tra le parti in conflitto**;
 - azione di **soccorso e assistenza**;
 - **controllo dell'applicazione delle Convenzioni di Ginevra**, visitando luoghi di guerra, ospedali militari, territori occupati, campi di prigionieri di guerra e di internati civili, trasmettendo rapporti sia alla potenza detentrica sia a quella d'origine.

La sua attività obbedisce al principio di collaborazione (art. 5 Statuto) che impone il coordinamento con la Federazione e le società nazionali.

1.2.1.ii - La visita alle persone private della libertà

Obiettivi:

- prevenire le sparizioni e le esecuzioni extra-giudiziali;
- prevenire tortura e maltrattamenti;
- migliorare le condizioni di detenzione;
- ristabilire i contatti con le famiglie.

Condizioni:

- incontrare tutti i detenuti;
- intrattenersi con loro senza testimoni;
- registrare i detenuti presenti;
- ripetere le visite.

Confidenzialità

Nello svolgimento di tale funzione, l'attività del Comitato è caratterizzata dalla "confidenzialità". Questo principio (che si traduce nel tenere riservato quanto appreso circa le condizioni materiali di detenzione delle persone private della libertà) è essenziale perché i delegati del Comitato possano avere accesso alle persone da soccorrere e per poter avviare un dialogo costruttivo con le autorità, in uno spirito di cooperazione.

Il CICR intraprende azioni pubbliche esclusivamente in circostanze eccezionali e nettamente definite dalla sua dottrina: in particolare, lo fa solo di fronte a violazioni gravi e ripetute del diritto internazionale umanitario, allorché gli interventi compiuti a titolo confidenziale presso lo Stato interessato non sono riusciti a porvi termine e solo nella misura in cui un'azione pubblica sia nell'interesse delle persone vittime di tali violazioni.

Merita ricordare quanto disposto dal Regolamento di procedura e di prova della Corte Penale Internazionale a tutela del privilegio di confidenzialità del CICR:

(art. 73) "è protetto dal segreto professionale e dunque non divulgabile ogni informazione, documento o altro elemento di prova entrato in possesso del CICR in conseguenza delle sue funzioni, a meno che

1. il CICR non comunichi per iscritto che non si oppone alla loro divulgazione o che rinuncia in altro modo al segreto; o
2. le informazioni, documenti o altri elementi di prova non figurino in dichiarazioni o documenti che il CICR ha già reso pubblici".

1.2.1.iii - Agenzia Centrale delle Ricerche

La sua origine risale alla guerra franco-prussiana del 1870, quando fu costituito a Basilea un quartier generale per l'accoglienza e la cura delle vittime provenienti da entrambi gli schieramenti. Si constatò ben presto che il morale dei feriti era compromesso dal pensiero che le loro famiglie non ne avessero più notizie, ciò che indusse i rappresentanti del CICR ad organizzare un ufficio di informazioni in territorio neutrale. **L'Ufficio informazioni dell'Agenzia internazionale di soccorso ai militari feriti e malati**, a Basilea, assunse poi l'iniziativa di trasmettere le liste dei feriti e dei prigionieri per dare informazione alle famiglie circa i loro congiunti e dispersi. Sette anni dopo, le vittime della guerra russo-turca del 1877, per le quali era stata aperta un'agenzia a Trieste, beneficiarono di un'assistenza simile.

Allo scoppio della guerra dei Balcani nel 1912, il CICR organizzò **l'Agenzia internazionale di Belgrado** che prese anche l'iniziativa di trasmettere ai prigionieri pacchi e denaro inviati dalle loro famiglie. Altra iniziativa fu quella di inviare **cartoline di cattura** alle Società nazionali di Croce Rossa dei 5 Stati belligeranti al fine di ottenere informazioni uniformi sui prigionieri.

Allo scoppio della Grande Guerra, nel 1914, il CICR costituì **l'Agenzia internazionale dei prigionieri di guerra**, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1907. Benché il trattato non menzionasse il CICR come organizzatore dell'Agenzia, l'esperienza che questo aveva acquisito nel corso dei conflitti precedenti fece sì che fosse naturalmente designato per assumere tale compito.

Tra il 1914 ed il 1918, l'Agenzia ricevette milioni di messaggi e la visita di 120.000 persone venute a chiedere notizie. Alla fine della guerra, erano stati aperti 7 milioni di dossier presso l'Agenzia, che si era altresì occupata dell'invio di pacchi familiari ai prigionieri di guerra e ai civili nei territori occupati, nonché dell'organizzazione del rimpatrio delle vittime. Alla base del successo dell'attività dell'Agenzia stavano la sua perfetta organizzazione, la collaborazione con le Società nazionali di Croce Rossa e i contatti con i comandanti dei campi di prigionia e con gli stessi prigionieri di guerra. Con la pace, l'Agenzia non terminò il suo lavoro, giacché il mutamento dei confini nazionali a seguito dei trattati di pace provocò massicci esodi di popolazione, mentre scoppiavano conflitti regionali come la guerra greco-turca e la guerra civile in Spagna. Quest'ultima offrì l'occasione per un ulteriore sviluppo delle attività dell'Agenzia: i delegati del CICR presero infatti ad effettuare essi stessi le ricerche sul terreno, giacché nessuna delle due parti coinvolte nel conflitto aveva accettato

L'offerta del Comitato di aprire un ufficio per lo scambio di notizie sui prigionieri. Durante il conflitto, l'Agenzia (tramite il suo **Servizio per la Spagna**) ottenne dunque le sue informazioni da fonti indirette (direttori di prigioni, comandanti di campi, amministrazioni militari e civili e prigionieri); allo stesso tempo, i delegati, a parte svolgere personalmente le ricerche, si incaricarono di trasmettere la posta sia ai combattenti sia ai civili. I **messaggi di Croce Rossa**, già impiegati durante la prima guerra mondiale, servirono a mantenere vivi i contatti tra i prigionieri e le loro famiglie.

Nel settembre 1939, a seguito dell'invasione della Polonia da parte delle truppe naziste, il CICR aprì l'**Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra** e informò i belligeranti della sua esistenza, rammentando loro altresì che la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra imponeva agli Stati l'obbligo di aprire **Uffici d'informazione nazionali**, incaricati delle relazioni con l'Agenzia per quanto riguardava i prigionieri, lo scambio di liste nominative, messaggi e notizie.

A partire dal 1940, l'Agenzia era riuscita inoltre a persuadere la quasi totalità dei belligeranti ad utilizzare le cartoline di cattura: queste, che naturalmente non sostituivano le liste ufficiali inviate dalle potenze detentrici, erano più precise giacché, essendo compilate dai prigionieri stessi, non andavano soggette agli errori provocati nei compilatori delle liste governative dall'ignoranza della lingua dei prigionieri.

Ancorché impedita a svolgere la sua attività sul fronte orientale (l'URSS non era parte della Convenzione del 1929; Germania e URSS avevano rifiutato di concludere un accordo bilaterale per lo scambio di notizie sui prigionieri di guerra; la Germania rifiutava di estendere ai civili nei territori occupati l'applicazione della Convenzione del 1929 con ciò impedendo ai delegati del CICR la visita ai campi di concentramento), l'Agenzia svolse un'opera immane: per dare un'idea delle sue dimensioni, si pensi che durante la guerra furono distribuiti 36 milioni di pacchi, furono scambiate 120 milioni di lettere tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie e 23 milioni tra i civili dei diversi paesi in guerra. 700.000 furono le persone che poterono ricongiungersi alle loro famiglie grazie all'Agenzia.

Dopo la capitolazione della Germania, ci si rese conto delle dimensioni del disastro provocato dalla guerra e fu fondato, sotto l'egida delle Nazioni Unite il **Servizio internazionale delle ricerche (SIR)**, con sede ad Arolsen in Germania. Gestito dapprima da un ufficio delle Nazioni Unite, poi dall'Organizzazione internazionale dei rifugiati, la direzione ne fu infine affidata, nel 1955, al Comitato internazionale della Croce Rossa.

L'Agenzia ha infine assunto il suo nome attuale nel 1961.

Compiti dell'Agenzia sono:

- ottenere, registrare e trasmettere ai familiari notizie che permettano l'identificazione delle vittime;
- trasmettere la corrispondenza tra le famiglie e i loro congiunti prigionieri di guerra, internati o comunque separati da esse a causa del conflitto;
- ricercare le persone disperse;
- rilasciare documenti (certificati di prigionia, di morte, di viaggio, ecc.).

Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dispongono di propri servizi per le ricerche che collaborano con l'Agenzia, la quale svolge nei loro confronti il ruolo di consigliere tecnico e di coordinatore.

1.2.2 - FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA (www.ifrc.org)

Composizione: le società nazionali.

Finanziamento: contributi delle società nazionali in quote fissate dall'Assemblea.

Natura: associazione di diritto interno svizzero che agisce a livello internazionale: organizzazione internazionale non governativa.

1.2.2.i - Compiti

- incoraggia e favorisce in ogni Stato la creazione e il potenziamento di una società nazionale indipendente e debitamente riconosciuta;
- incoraggia e aiuta le società nazionali
 - * nell'espletamento delle attività genericamente rivolte alla salvaguardia della salute della popolazione e alla promozione del benessere sociale;
 - * nella predisposizione ed eventuale messa in opera di piani di soccorso in ipotesi di calamità naturali;
- porta soccorso con tutti i mezzi disponibili alle vittime dei disastri, organizzando, coordinando e dirigendo le azioni internazionali di soccorso;
- in occasione dei conflitti armati, si coordina con il CICR, a cui spetta la responsabilità primaria dell'azione di soccorso;
- contribuisce a promuovere, sviluppare e diffondere il diritto internazionale umanitario;
- assume i mandati conferitile dalle Conferenze internazionali;
- difende le Società nazionali contro ogni autorità esterna o interna che porti, o tenti di portare, loro pregiudizio o le utilizzi per fini o attività non conformi ai principi di Croce Rossa;
- presta assistenza ai profughi fuori delle zone di conflitto; è partner operativo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR);
- è membro consultivo dell'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con responsabilità nel settore della cooperazione e dello sviluppo).

1.2.3 - LE SOCIETÀ NAZIONALI

Le società nazionali adottano l'organizzazione e la forma giuridica e possiedono la capacità prevista dall'ordinamento dello Stato che le riconosce e nel cui territorio sono destinate a svolgere pressoché esclusivamente la propria attività. Possono pertanto essere costituite come enti privati, enti pubblici o assumere carattere misto.

Anche la struttura interna può variare da Stato a Stato.

Campo di intervento: in origine i soli conflitti armati, si è poi esteso alle catastrofi naturali e alla gestione di servizi socio-assistenziali.

Dieci sono i requisiti perché una società nazionale sia ammessa a far parte del Movimento:

1. essere **costituita sul territorio di uno Stato indipendente in cui sia in vigore la Convenzione di Ginevra** del 1864;
2. essere nello Stato l'**unica** Società nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa ed essere **diretta da un organismo centrale** che sia l'unico a rappresentarla presso le altre componenti del Movimento;

3. essere **riconosciuta dal governo** sulla base delle Convenzioni di Ginevra e della normativa nazionale **come società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario**;
4. godere di uno statuto di **autonomia** che le consenta di svolgere la sua attività conformemente ai Principi del Movimento;
5. fare **uso del nome e dell'emblema** di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa secondo le Convenzioni di Ginevra;
6. disporre di un'**organizzazione** che le permetta di adempiere ai compiti previsti nel suo Statuto, compresa la preparazione, fin dal tempo di pace, alle funzioni previste per il caso di conflitto armato;
7. **coprire** con la propria attività **l'insieme del territorio** dello Stato;
8. **reclutare** i suoi membri volontari e i suoi collaboratori **senza distinzioni** di razza, sesso, classe, religione od opinione politica;
9. aderire agli Statuti del Movimento, partecipare alla **solidarietà** che unisce le componenti del Movimento e collaborare con esse;
10. rispettare i **Principi Fondamentali** del Movimento ed ispirare la propria attività ai principi del DIU.

1.3 - GLI ORGANI DEL MOVIMENTO

1.3.1 - LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

Si riunisce ogni 4 anni.

Partecipano i delegati di: - Società nazionali;

- Federazione;

- CICR;

- Stati parte alle Convenzioni di Ginevra.

È dunque l'unico momento della vita del Movimento in cui partecipano, oltre ai componenti del Movimento stesso, anche gli Stati.

Assistono ai lavori, se invitati, osservatori di organismi governativi, non governativi, specializzati, interessati ai problemi umanitari.

È la massima autorità del Movimento, ne assicura l'unità e la realizzazione della missione nel rispetto dei principi fondamentali.

Contribuisce al rispetto e allo sviluppo del diritto internazionale umanitario.

1.3.2 - IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Composto dei rappresentanti di: - Società nazionali;

- Federazione;

- CICR.

Costituisce un momento di verifica interna del Movimento senza la presenza delle delegazioni degli Stati.

Si riunisce in occasione della Conferenza Internazionale (prima della sua apertura), oppure su domanda di un terzo delle società nazionali, del CICR, della Federazione, della Commissione Permanente.

È chiamato a pronunciarsi ed eventualmente a decidere su ogni questione relativa al Movimento.

1.3.3 - LA COMMISSIONE PERMANENTE

Si compone di 9 membri: - 5 rappresentanti di società nazionali (eletti dalla Conferenza);
- 2 rappresentanti del CICR;
- 2 rappresentanti della Federazione;
- 1 rappresentante della società nazionale che riceve la Conferenza e che siede a titolo consultivo.

Assicura la continuità nella vita del Movimento nel periodo che corre tra due Conferenze successive.

Assicura la preparazione della Conferenza, determinandone l'ordine del giorno; stabilisce data e luogo della Conferenza.

Dirime le questioni relative all'interpretazione dello Statuto del Movimento.

Incoraggia la coordinazione delle azioni delle componenti del Movimento.

1.4 - LA CROCE ROSSA ITALIANA - CRI (www.cri.it)

1.4.1 - LA STORIA

Il primo “Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra” si costituì a Milano ad opera del Comitato Medico Milanese dell'Associazione Medica Italiana il 15 giugno 1864, due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra. Iniziò subito la sua attività sotto la presidenza del dottor Castiglioni, il quale, due mesi dopo, si recò a Ginevra con altri delegati italiani per esporre quanto fatto a Milano. Il 22 agosto 1864 fu sottoscritta, anche dall'Italia, la Convenzione di Ginevra.

L'11 dicembre 1864 si tenne a Milano un congresso in occasione del quale fu approvato il regolamento del Comitato di Milano come Comitato Centrale per il coordinamento delle attività dei costituendi nuovi comitati.

Il 20 giugno 1866 l'Italia dichiarò guerra all'Austria e le prime quattro “squadriglie” di volontari partirono alla volta di Custoza. Da allora la Croce Rossa Italiana è stata sempre presente e attiva nei conflitti che hanno visto impegnata l'Italia. Nello stesso tempo la CRI prese ad occuparsi della lotta alla tubercolosi e alla malaria: creò sanatori, ambulatori e ambulanze antimalariche nelle paludi pontine, in Sicilia e in Sardegna. Da allora è stata sempre presente su tutto il territorio nazionale, particolarmente in occasione di catastrofi naturali.

Nel 1882 la legge n. 768 autorizzava il Governo del Re ad erigere in corpo morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo, inoltre, che essa si dotasse di uno statuto che avrebbe dovuto essere approvato dalle autorità vigenti. La CRI ricevette formale riconoscimento con il Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (convertito dalla legge n. 3133/1928) dal quale fu inoltre assoggettata alla sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina, in deroga alla normativa sulle opere pie, distinguendola in tal modo dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose.

La normativa riguardante l'Associazione non subì alcuna modifica sino all'emanazione del Regio Decreto n. 2034 del 1928, con il quale si presero provvedimenti atti ad assicurarne il funzionamento ed al quale seguì l'adozione dello Statuto dell'Associazione con il Regio Decreto n. 111 del 1929, modificato successivamente con D.R. n. 496 del 1930.

Oltre ai compiti tipici del tempo di guerra, la Croce Rossa Italiana fu chiamata a promuovere l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e prevenzione igienica, a cui si aggiunse il compito di recare soccorso in caso di calamità pubbliche, di eventi sismici o di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno. Si mirava ad organizzare una struttura preparata dal punto di vista tecnico-professionale e idonea a garantire assistenza sul territorio nazionale. Ad essa fu data una struttura articolata in un comitato centrale, in comitati provinciali e in comitati locali.

La C.R.I. mantenne la sua natura giuridica e la sua organizzazione sino al 1947 quando, con decreto legislativo, ne furono integrati i compiti: all'associazione fu attribuita l'organizzazione e il funzionamento degli ospedali da campo, delle infermerie, dei treni e di tutte le strutture simili attive in caso di emergenza; l'organizzazione, a livello nazionale, del pronto soccorso e del trasporto dei feriti e dei malati, l'organizzazione del servizio trasfusionale, il concorso nella preparazione del personale ausiliario di assistenza sanitaria, la collaborazione nella diffusione delle norme di igiene e pronto soccorso in ogni ambito sociale ed in particolare nelle scuole.

Con la legge n. 70/1975 la C.R.I. fu classificata come "Ente di assistenza generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione, tuttavia, subì una prima modifica con la legge n. 382/1975, riguardante l'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda variazione con la normativa di attuazione prevista nel DPR n. 616/1977.

Con questo atto la C.R.I. tornò ad essere un ente morale e fu disposto il trasferimento alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I. in settori di competenza di queste, con l'esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce Rossa Internazionale.

Tali indicazioni si concretizzarono con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, istituito con la legge n. 833/1978. L'istituzione di tale servizio modificava notevolmente l'apparato sanitario dello Stato incidendo in tal modo sull'attività dell'Associazione, che dovette provvedere al suo riordino sulla base del dettato dell'art. 70 della legge 833: "sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità".

L'art. 70 dettava inoltre i criteri da seguire nel riordino dell'Associazione:

- "1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;
- 2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle società di Croce Rossa nazionali;
- 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
- 4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione".

In attuazione di tale delega, il DPR n. 613/1980 ha stabilito i criteri ai quali ispirare lo statuto dell'Associazione, qualificandola, nello stesso tempo, ente di diritto pubblico. La riorganizzazione della CRI, dopo 17 anni di commissariamento, è stata dettata dal DPCM n. 110/1997, recante lo Statuto e che ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico dell'associazione.

Tuttavia, una serie di difficoltà operative, una gestione non sempre adeguata, alcuni vincoli statutari e una certa commistione tra poteri di controllo e di indirizzo degli organi nazionali, ha causato disfunzioni organizzative che hanno imposto una nuova fase di commissariamento e hanno portato all'adozione di un **nuovo Statuto**, con DPCM n. 97 del **2005**.

La natura giuridica della CRI è dettata dall'art. 5, ai sensi del quale l'Associazione “è dotata di **personalità giuridica di diritto pubblico**, ha **durata illimitata** e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge”.

1.4.2 - LO STATUTO

I compiti

Lo Statuto definisce (art. 2) i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace.

Per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, deve:

a) “partecipare allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati”.

Essa inoltre deve:

b) “promuovere e diffondere [...] l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile”;

c) “concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere [...] i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale”;

d) “concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni”;

e) “promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari [...]”;

f) “collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria”;

g) “promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa”;

h) “promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario”;

i) “collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa”;

l) “adempire a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente”;

m) “svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa”.

La CRI può inoltre essere delegata (art. 3) “a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative”.

Quanto all'ordinamento della CRI (art. 16), esso “si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità”.

L'associazione **è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica** e si articola in:

- a) un'organizzazione centrale denominata **comitato centrale**;
- b) un'organizzazione regionale articolata in **comitati regionali**;
- c) un'organizzazione provinciale articolata in **comitati provinciali**;
- d) un'organizzazione locale articolata in **comitati locali**.

Il **comitato centrale** (art. 17) ha sede in Roma e ha il compito di indirizzare promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale; di amministrare il patrimonio dell'Associazione; di esercitare le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dallo statuto; di vigilare sull'attività dei comitati regionali.

Suoi organi (artt. 18 ss.) sono:

- a) **l'assemblea nazionale**.

Essa è composta del presidente nazionale; del vice-presidente nazionale; dei presidenti dei comitati regionali; dei membri eletti da ciascuna assemblea regionale; dei vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione (membri di diritto). L'assemblea elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'Associazione; elegge il presidente nazionale fra i soci attivi; elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti; delibera le proposte modificative dello statuto; approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale; fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale.

- b) il **consiglio direttivo nazionale**.

Composto dal presidente nazionale, da sei membri elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche, approva le modifiche ai regolamenti; predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione; delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della CRI; adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonché la dotazione organica del personale civile; delibera la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici; definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge; in caso di gravi inadempienze [...] o di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, i consigli direttivi provinciali e locali; detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari; delibera in merito alla costituzione dei comitati locali; ha poteri di controllo sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione; approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche.

- c) il **presidente nazionale** (dal mese di dicembre del 2005 presidente è il dott. Massimo Barra)

Rappresenta la CRI nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale; convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale; predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

- d) il **collegio unico dei revisori dei conti**.

1.4.3 - LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE

1.4.3.i - IL CORPO MILITARE

È un Corpo ausiliario delle Forze Armate dello Stato ed è composto da elementi volontari mobilitabili, per gran parte in congedo. Assolve i propri compiti in tempo di guerra o in occasione di gravi emergenze in tempo di pace e svolge il relativo addestramento.

Con legge 25.06.1985 n. 342, al Corpo Militare è stata concessa la Bandiera di Guerra.

In tempo di guerra o comunque in caso di conflitto armato il Corpo Militare è tenuto a:
- provvedere allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti

armati;

- svolgere i compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi con l'attività di difesa civile;
- disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati.

In tempo di pace il Corpo Militare della CRI è tenuto ad attendere, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, alla preparazione del personale, dei materiali, dei mezzi e delle strutture di pertinenza, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza (artt. 10 e 11 del DPR n. 613/1980).

In via ordinaria, quindi, il Corpo Militare, deve provvedere a:

- mantenere in efficienza la rete dei Centri di mobilitazione;
- provvedere alla custodia, al mantenimento ed al periodico aggiornamento delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di nuove tecniche di offesa bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità naturali;
- addestrare il personale militare, anche quello in congedo, in particolare aggiornando la specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso sanitario, in connessione con l'evoluzione della scienza e della tecnica;
- intervenire in operazioni di soccorso sanitario di massa.

1.4.3.ii - LE INFERMIERE VOLONTARIE

Il primo corso di formazione per infermiere della Croce Rossa venne organizzato a Milano nel 1906 da un gruppo di donne sensibili al problema dell'assistenza agli infermi. Il corso ebbe successo e l'iniziativa si diffuse in altre città quali Genova, La Spezia, Firenze e Roma dove il corso fu inaugurato con il patrocinio della regina Elena. Nasceva così ufficialmente il Corpo delle Infermiere Volontarie. Nel 1910 il Corpo si fornì di un regolamento e di uniformi e l'anno successivo partecipò al soccorso dei feriti sulla nave "Menfi" durante il conflitto italo-turco. Durante la I Guerra Mondiale le infermiere furono impiegate, oltre che nelle unità sanitarie sulla linea del fronte, anche nelle strutture ospedaliere militari sul territorio italiano. Tra le due guerre la loro opera si estese anche agli ospedali civili e alle strutture assistenziali - quali le colonie estive, i sanatori antitubercolari e antimalarici, gli ambulatori; si dedicarono anche all'assistenza domiciliare. Il primo settembre 1939 fu nominata Ispettrice nazionale Maria Josè Principessa di Piemonte, che iniziò la riorganizzazione del Corpo nominando le 16 ispettrici dei Centri di mobilitazione. Nel 1942 il Governo decise di rendere dello Stato il Regolamento del Corpo, ancora oggi vigente.

Le Infermiere volontarie, ausiliarie dell'Esercito, fanno parte di diritto del personale mobilitabile della Protezione Civile e delle Forze armate.

Le Infermiere prestano servizio di assistenza e conforto agli infermi, particolarmente:

- nelle unità sanitarie territoriali e mobili della CRI o delle Forze Armate;
- nella difesa sanitaria contraerea ed antigas delle popolazioni civili;
- nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
- in occasione di particolari prestazioni di assistenza della CRI a carattere temporaneo ed eccezionale;
- in occasione delle attività igienico - sanitarie ed assistenziali, nella profilassi delle malattie infettive; nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla CRI o da altri enti assistenziali ai quali la CRI presti il proprio concorso.

1.4.3.iii - I VOLONTARI DEL SOCCORSO

L'origine dei Volontari del Soccorso, come risulta dal "Rendiconto morale ed economico del Comitato Milanese di soccorso ai militari feriti e malati in tempo di guerra presentato dalla Presidenza ed approvato nell'adunanza generale del Comitato il 25 novembre 1866", è da far risalire alle prime squadre di soccorritori volontari costituitesi dal 1° giugno 1866. La denominazione è stata utilizzata già nello Statuto CRI adottato nel 1929. I VdS sono disciplinati dal Regolamento per l'organizzazione ed il

funzionamento delle componenti volontaristiche della CRI, approvato dall'Ordinanza Commissariale n. 362/05 del 01.07.2005.

I Volontari del Soccorso concorrono - nel rispetto delle disposizioni impartite dalla componente - allo svolgimento delle seguenti attività:

1. promuovono, coordinano e svolgono le attività di emergenza sanitaria, di primo soccorso e di trasporto infermi anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri;
2. promuovono l'attività di formazione e di preparazione del personale;
3. organizzano simulazioni, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario;
4. organizzano e promuovono l'attività del soccorso organizzato e le correlate competizioni ai vari livelli territoriali;
5. diffondono le tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base;
6. svolgono attività socio-sanitarie e socio assistenziali sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati e attività di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza;
7. contribuiscono alla diffusione del diritto internazionale umanitario;
8. partecipano alle attività di soccorso cinofilo, soccorso e salvataggio in acqua, soccorso in montagna e su piste da sci e ad ogni altra attività speciale CRI;
9. svolgono altre attività istituzionali approvate dagli organi nazionali;
10. svolgono altre attività ed iniziative istituzionali conformi ai fini statutari, in quanto previamente esaminate ed approvate dal Comitato CRI di appartenenza.

1.4.3.iv - IL COMITATO NAZIONALE FEMMINILE

Le origini del contributo femminile alla Croce Rossa possono farsi risalire alla battaglia di Solferino, quando le donne lombarde assistettero al cruento scontro degli eserciti franco-piemontese ed austriaco e, senza fare alcuna distinzione di nazionalità, contribuirono al soccorso dei feriti, sia militari che civili. Pochi anni dopo la prima Convenzione di Ginevra e la conseguente nascita della Società nazionale italiana (Milano, 1864), fu istituita l'Unione delle Dame italiane sulla base e con le norme generali stabilite dallo Statuto dell'Associazione Italiana di Soccorso ai malati e feriti in guerra. Il 19 gennaio 1879 entrò in vigore il primo regolamento delle Dame di Croce Rossa; nel 1888 la Regina Margherita ne accettò la presidenza onoraria e da quel momento il numero delle socie è andato crescendo insieme ai loro compiti.

I Compiti del Comitato Nazionale Femminile sono:

- promuovere e coordinare iniziative assistenziali socio-sanitarie anche integrative dell'azione svolta dalla CRI nei suoi vari settori di competenza inclusa la protezione civile;
- attuare adeguate forme di assistenza sanitaria e sociale con particolare riguardo ai malati, all'infanzia, agli anziani, agli handicappati, ai profughi, nomadi, carcerati, tossicodipendenti ed in genere agli emarginati;
- promuovere ogni iniziativa destinata alla raccolta di fondi utili ai fini dell'assistenza;
- promuovere i corsi di diritto internazionale umanitario e organizzare corsi di *fund raising* e comunicazione.

Le volontarie svolgono dunque una intensa attività sociale e assistenziale a favore delle fasce più deboli, in difficoltà e a rischio.

Il CNF inoltre collabora alla divulgazione dell'immagine e dei principi della Croce Rossa mediante manifestazioni e l'accesso agli organi di informazione.

L'azione del Comitato Nazionale Femminile si svolge in conformità alle direttive impartite dagli organi centrali della CRI.

1.4.3.v - I PIONIERI

I Pionieri rappresentano la componente giovane della Croce Rossa Italiana. Corrispondono alle sezioni giovanili, istituite in ogni Società nazionale di Croce Rossa.

I Pionieri inquadrano la loro azione in quattro aree di intervento:

- salute;
- pace;
- servizio nelle comunità;
- cooperazione internazionale.

In ciascuna delle aree si realizzano iniziative di prevenzione, ricerca, intervento, formazione e sviluppo, operando a favore di tutti coloro che si trovano in pericolo.

A supporto della sua azione esterna ed allo scopo di un'efficace formazione dei singoli e delle strutture, la componente Pionieri prevede anche un'area sviluppo, destinata almeno in via indiretta a rendere il servizio efficiente e funzionale.

1.4.3.vi - I DONATORI DI SANGUE

La componente è nata nel secondo dopoguerra per affrontare il grave problema della carenza di sangue nel nostro Paese. Dal 1971 i Donatori di Sangue della CRI hanno scelto di impegnarsi nella sensibilizzazione al dono volontario del sangue, non occasionale ma periodico, in tal modo anticipando gli orientamenti del Ministero della Salute. I Donatori promuovono dunque la donazione volontaria attraverso la diffusione della cultura trasfusionale con incontri nelle scuole, nelle aziende, nelle comunità e tra i singoli cittadini, per sensibilizzarli alle problematiche legate all'impiego del sangue, non più solamente utilizzato nella terapia delle malattie del sangue (leucemie, microcitemie), ma anche come indispensabile supporto nella terapia dei tumori, nelle forme più avanzate della chirurgia e nei trapianti. Dal 1997 le attività e l'organizzazione dei Donatori di Sangue sono state disciplinate con l'approvazione ufficiale del Regolamento nazionale della componente.

Il compito istituzionale della Componente è quello di concorrere, mediante i proprio aderenti, al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale ed all'aumento della sicurezza trasfusionale, con un'opera capillare di informazione e formazione sulla donazione su tutto il territorio nazionale. I membri della Componente sono inoltre impegnati nella donazione di specifici componenti del sangue, quali piastrine, globuli rossi, globuli bianchi o plasma secondo i più recenti e moderni concetti della medicina trasfusionale.

CAPITOLO 2

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO

Il Movimento opera nel campo dell'aiuto umanitario sulla base di sette principi fondamentali comuni, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna nel 1965.

UMANITÀ

“Nato dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si applica a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana. Opera per la reciproca comprensione, l'amicizia, la cooperazione ed una pace duratura fra tutti i popoli”.

NEUTRALITÀ

“Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e ideologico”.

IMPARZIALITÀ

“Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale e appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze”.

INDIPENDENZA

“Il Movimento è indipendente. Le Società nazionali svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore nei loro rispettivi paesi. Tuttavia, esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i principi del Movimento”.

VOLONTARIATO

“La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato”.

UNITÀ




“In uno stesso Paese non può esistere che una ed una sola Società di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio”.

UNIVERSALITÀ

“Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente”.

CAPITOLO 3

L'EMBLEMA



3.1 - LA STORIA

- Convenzione di Ginevra - 1864 - art. 7

“Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e le evacuazioni. In ogni circostanza, dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale. Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato, ma il rilascio dipenderà dall'autorità militare.

La bandiera e il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco”.

- Convenzione di Ginevra - 1929 - art. 19

Accanto alla croce rossa su fondo bianco, autorizza l'uso della mezzaluna rossa (adottata dai paesi di tradizione islamica) e del leone e sole rossi (emblemata adottato dalla Persia)

- I Convenzione di Ginevra - 1949 - art. 38

“In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo dei servizi sanitari degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione”.

Lo Stato di Israele ha ratificato la Convenzione assoggettandola alla seguente riserva:

“... rispettando l'inviolabilità dei segni distintivi e degli emblemi della Convenzione, Israele userà la Stella di Davide rossa quale emblema e segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate”.

Nel 1980, la Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato l'adozione dell'emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco come segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate, al posto del leone e sole rossi.

L'uso dell'emblema è disciplinato dal Regolamento sull'uso dell'emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per le Società nazionali, adottato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa tenutasi a Vienna nel 1965 e revisionato nel 1991.

La forma della croce è così definita dal Regolamento:

“... si utilizzerà di preferenza la croce detta greca, cioè una croce a quattro bracci uguali formata da due traverse, una verticale e una orizzontale, che si incrociano nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma o della bandiera”.

Non esiste alcuna disposizione concernente la forma e l'orientamento della mezzaluna rossa.

3.2 - L'IMPIEGO

L'emblema è simbolo di protezione e di appartenenza.

3.2.1 – Protezione: uso protettivo

In tempo di **conflitto**, l'emblema è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. Segnala ai combattenti che *persone* (volontari delle Società nazionali, personale sanitario, delegati del CICR, ecc.), *unità sanitarie* (ospedali, postazioni di pronto soccorso, ecc.) e *mezzi di trasporto* (via terra, mare, aria) sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Addizionali.

Deve destare un riflesso tra i combattenti, un riflesso di *limitazione* e di *rispetto*. Deve perciò essere di **grandi dimensioni**.

In tempo di guerra, l'uso protettivo spetta solo ai:

- SERVIZI SANITARI DELLE FF.AA.;
- SOCIETÀ NAZIONALI DI CR E MR *debitamente riconosciute ed autorizzate* dai rispettivi governi ad assistere i servizi sanitari delle forze armate. Possono usare l'emblema per fini protettivi solo per il *personale e l'equipaggiamento impiegato per collaborare con i servizi sanitari ufficiali in tempo di guerra*: sono impiegati esclusivamente con lo stesso scopo di questi ultimi e sono *soggetti a leggi e regolamenti militari*;
- OSPEDALI CIVILI, *riconosciuti come tali dallo Stato*;
- TUTTE LE UNITÀ SANITARIE CIVILI (ospedali, postazioni di pronto soccorso, ecc.) *riconosciute ed autorizzate dalle autorità competenti* (riguarda solo gli Stati parte al I PA);
- ALTRE SOCIETÀ DI SOCCORSO VOLONTARIE, soggette alle *stesse condizioni* delle Società nazionali: devono essere riconosciute ed autorizzate dai governi; devono usare l'emblema solo per il personale e l'attrezzatura assegnata ai servizi sanitari delle FF.AA.; sono soggette a leggi e regolamenti militari.

In tempo di pace, l'uso protettivo (emblema di grandi dimensioni) è consentito dalle autorità solo alle UNITÀ SANITARIE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI (ospedali, postazioni di pronto soccorso, ecc.) ed i relativi TRASPORTI (via terra, mare, aria) il cui incarico sanitario sia già stabilito per il caso di un conflitto armato

3.2.2 - Appartenenza: uso distintivo

E' destinato ad indicare, *soprattutto* in tempo di **pace**, che una *persona od un oggetto è collegato al Movimento Internazionale* della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ovvero a Società nazionali della CR o MR, alla Federazione internazionale delle Società di CR e MR o al CICR. Deve essere di **dimensioni ridotte**. Ricorda inoltre che queste istituzioni lavorano in *conformità ai Principi Fondamentali* del Movimento.

In tempo di guerra, l'uso distintivo spetta solamente alle SOCIETÀ NAZIONALI DI CR E MR.

In tempo di pace, l'uso distintivo è consentito alle:

- SOCIETÀ NAZIONALI DELLA CR E MR, *in conformità alla loro legislazione nazionale*, la quale pone le norme per l'utilizzo distintivo dell'emblema, e in accordo con il *Regolamento sull'uso dell'emblema* da parte delle Società nazionali, adottato dal Movimento nel 1991.

Nell'utilizzare l'emblema le società possono svolgere *attività* solo a condizione che esse siano *coerenti con i Principi fondamentali* e dunque dirette unicamente a fornire *assistenza volontaria ed imparziale a tutti coloro che soffrono*.

Le Società nazionali possono usare l'emblema anche per sostenere le loro *manifestazioni* e le *campagne di raccolta fondi*.

- AMBULANZE E POSTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO *gestite da terzi* possono esporre l'emblema come segno distintivo, ma solo in tempo di pace ed a condizione che sia *usato in conformità alla legislazione nazionale*, che *la Società nazionale abbia autorizzato tale uso* e che *le postazioni di soccorso siano destinate esclusivamente a fornire trattamenti gratuiti*.

3.2.3 - Normativa di riferimento

L'uso dell'emblema è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- I CG 1949: art. 53

“L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di “croce rossa” o “croce di Ginevra”, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore di adozione”.

- I PA 1977: art. 38

“E' vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa e del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo [...]”.

La violazione delle disposizioni succitate può dar luogo a diverse tipologie di comportamento, variamente sanzionate dall'ordinamento internazionale e dagli ordinamenti interni:

Grave abuso (perfidia): l'uso dell'emblema in tempo di guerra per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidia e in quanto tale vietato.

(art. 37 I PA: “costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede dell'avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati”).

Imitazione: è tale l'uso di segni che possono essere confusi con l'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (simili, ad esempio, per forme e colori).


Uso improprio: comprende l'uso dell'emblema da parte di individui o gruppi non autorizzati (imprese commerciali, organizzazioni non governative, singoli individui, medici privati, farmacisti...) e l'uso dell'emblema da parte di persone che normalmente ne hanno diritto, ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento.

In Italia l'uso del simbolo viene disciplinato altresì:

- dall'art. 1 della Legge n. 740 del 1912, che configura quale reato il fatto di adottare come emblema, senza autorizzazione del Governo, la Croce Rossa in campo bianco, di far uso della denominazione di "Croce Rossa" o "Croce di Ginevra", di contraffare o alterare l'emblema o la denominazione suddette, o di adoperarle in guisa da generare confusione o inganno;
- dall'art. 5 della medesima L. 740/1912, che configura quale reato il fatto di fare illecitamente uso, usurpare o contraffare, in tempo di guerra, l'emblema e la denominazione di Croce Rossa;
- dall'art. 180 del R.D. 303/1941 (Codice Penale Militare di Guerra), il quale configura quale reato l'uso indebito dei segni distintivi della Croce Rossa;
- dall'art. 181 del R.D. 303/1941 (Codice Penale Militare di Guerra), che configura quale reato il vilipendio dei distintivi internazionali di protezione.

3.3 - IL III PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

L'8 dicembre 2005 la Conferenza diplomatica svoltasi a Ginevra ha deliberato l'adozione del III Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che detta la disciplina di un emblema aggiuntivo, con il quale si auspica di superare le connotazioni religiose assunte nel tempo dalla croce e dalla mezzaluna rosse. Il modello suggerito è un rombo rosso poggiato su una punta; il nome è "emblema del III Protocollo", informalmente denominato "cristallo rosso".



Nel Preambolo del Protocollo si precisa che esso "non reca pregiudizio al diritto riconosciuto alle Alte Parti contraenti di continuare ad impiegare gli emblemi che utilizzano" e che "ai segni distintivi non è attribuito alcun significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico".

L'art. 2 enuncia alcuni principi fondamentali:

- 1) Il Protocollo "riconosce un segno distintivo addizionale oltre ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra e ai medesimi fini. I segni distintivi hanno il medesimo statuto".
- 2) Le condizioni d'impiego e di rispetto dell'emblema del III Protocollo sono identiche a quelle stabilite per i segni distintivi dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Addizionali del 1977.

Uso protettivo:

Il nuovo emblema si aggiunge a quelli riconosciuti nelle Convenzioni di Ginevra ed ha gli stessi fini. Può essere impiegato e va rispettato a condizioni identiche a quelle previste nelle Convenzioni del 1949 e dai Protocolli Aggiuntivi del 1977 per gli emblemi protettivi. I servizi sanitari, il personale religioso delle Forze Armate delle Alte Parti contraenti potranno, senza ledere i loro emblemi attuali, utilizzarlo come simbolo di protezione a titolo temporaneo, se tale utilizzo è in grado di rafforzare la loro protezione.

Uso indicativo:

Le Società Nazionali che decideranno di utilizzare l'emblema del terzo Protocollo, potranno al momento dell'utilizzo conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra o una combinazione di emblemi, ovvero un altro emblema che un'altra Parte Contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa tramite il depositario prima dell'adozione del nuovo Protocollo (Croce Rossa, Mezzaluna Rossa, Stella di David rossa e doppio emblema).

Il nuovo emblema potrà essere utilizzato non solo dalle Società che lo adotteranno, ma anche - a titolo temporaneo in circostanze eccezionali - dalle Società Nazionali (conformemente alla legislazione nazionale), dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dal loro personale debitamente autorizzato, al fine di facilitare il loro lavoro. Anche i servizi sanitari e il personale religioso che prendono parte a missioni effettuate sotto l'egida dell'ONU, potranno - con l'accordo degli Stati partecipanti - impiegare il nuovo emblema.


La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa potranno essere mantenuti come simboli di protezione dei servizi sanitari e come segni distintivi delle Società Nazionali dei paesi che non desiderano rinunciarvi.

Una volta che il III Protocollo sarà entrato in vigore, gli emblemi di protezione ammessi saranno dunque i seguenti:



Essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure cristallo rosso.

Gli emblemi indicativi, dopo l'adozione del III Protocollo saranno invece i seguenti:



Essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure cristallo rosso oppure cristallo rosso con incorporato un altro emblema, compresa la stella di David.

Per la Croce Rossa Italiana l'adozione del III Protocollo non comporterà alcun cambiamento.

La CRI manterrà la propria denominazione ("Croce Rossa Italiana") e il proprio emblema di riferimento (Croce Rossa su fondo bianco).

La CRI avrà invece a propria disposizione uno strumento ulteriore: in caso di attività all'estero in territori in cui la croce rossa in campo bianco potrebbe non essere percepita come emblema neutrale, la CRI potrà decidere di utilizzare temporaneamente e limitatamente ai quei territori - ove ne reputi

opportuno l'uso per aumentare la garanzia di protezione del proprio personale, mezzi e strutture - il cristallo rosso in campo bianco come simbolo di protezione e il cristallo rosso con una piccola croce rossa all'interno come emblema identificativo.

CAPITOLO 4

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

4.1 - LA NOZIONE

Il diritto internazionale dei conflitti armati (storicamente denominato “diritto bellico”) è il settore del diritto internazionale¹ chiamato a disciplinare la condotta delle ostilità e la protezione delle persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità.

Viene detto “diritto internazionale umanitario” per sottolineare come le sue norme abbiano ad oggetto la salvaguardia delle vittime dei conflitti.

A fini classificatori, la dottrina suddivide la materia in due rami: da una parte il “diritto della violenza”, che regola la condotta delle ostilità e limita i mezzi per nuocere al nemico, avendo come presupposto centrale la conservazione dello Stato e le sue esigenze di difesa e dunque mediando tra necessità militare ed esigenze di umanità; viene anche detto “**diritto dell’Aja**”.

Dall’altra parte, il “diritto dell’assistenza”, o diritto umanitario in senso proprio, il cui scopo essenziale è la protezione delle vittime del conflitto che si trovano a soggiacere al potere del nemico (militari fuori combattimento e popolazione civile); il cosiddetto “**diritto di Ginevra**”.

Il riferimento alle città (Ginevra, l’Aja) è legato al luogo dove furono firmati i relativi trattati: all’Aja le convenzioni relative al modo di condurre le ostilità (ed ai mezzi con i quali condurle); a Ginevra le convenzioni che trattavano della protezione da accordare alle vittime del conflitto. Oggi questa classificazione ha perso di significato, perché i Protocolli addizionali del 1977 (firmati a Ginevra) trattano contemporaneamente sia dei mezzi e metodi di combattimento sia della tutela delle persone.

Il DIU comprende dunque l’insieme delle norme internazionali volte a circoscrivere e a limitare la violenza bellica e a regolare restrittivamente la condotta delle ostilità, avendo a particolare obiettivo la tutela della vita, della dignità e dei beni di individui e gruppi che versano in situazioni di grave necessità e grave pericolo.

Di esso fa parte anzitutto un corpo di principi generali consuetudinari, che costituiscono il punto di partenza del suo processo di formazione e un limite al di sotto del quale non è più dato di tornare:

- **principio di umanità** = rispetto della persona.

Posto che lo scopo della guerra è distruggere o indebolire il potenziale militare nemico, il principio di umanità bandisce ogni violenza non strettamente indispensabile al raggiungimento di tale obiettivo. Il nemico è comunque un uomo e, nella misura del possibile, deve essere protetto.

Il principio di umanità fu formulato con efficacia già da Jean-Jacques **Rousseau**, ne *il Contratto sociale*, 1792:

“La guerra è una relazione [...] tra Stato e Stato e gli uomini sono nemici solo accidentalmente [...] come soldati [...] Lo scopo della guerra essendo la distruzione dello Stato nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori finché sono armati, ma appena questi posano le armi e si arrendono, cessano di essere nemici o strumenti del nemico e ritornano ad essere semplicemente uomini, la cui vita nessuno ha il diritto di prendere”.

Nel 1899 Fyodor Martens elaborò la seguente regola (nota come “**clausola Martens**”) destinata a valere nei casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario:

“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’impero dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”.

- **principio di proporzionalità** = rapporto di misura tra il fine perseguito attraverso la guerra e i mezzi impiegati per raggiungerlo.

¹ Per diritto internazionale si intende l’insieme di norme che regolano lo svolgimento della vita della comunità internazionale e che trovano la loro fonte nell’accordo tra gli Stati.

La **Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1864** è in questo senso chiarissima:

“il solo fine legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'indebolimento delle forze militari del nemico; a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero possibile di nemici; si va al di là dello scopo anzidetto se si impiegano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile”.

- **principio di distinzione**, tra obiettivi militari e persone e beni civili.

4.2 - L'EVOLUZIONE STORICA

A partire dalla seconda metà dell'800 e a seguito della vasta eco suscitata dall'opera di denuncia e sensibilizzazione svolta da Dunant (su cui vedi par. 1.1), la tutela delle vittime e la limitazione della condotta delle operazioni militari fu affidata sempre più spesso a trattati multilaterali stipulati tra un crescente numero di Stati. In tal modo il diritto pattizio venne a precisare e ad estendere i contenuti del diritto umanitario consuetudinario.

Prese così avvio quel processo di **codificazione** del diritto internazionale umanitario che consentì anzitutto di superare le incertezze e le ambiguità insite nelle norme consuetudinarie e di contenere le divergenze in ordine alla loro interpretazione e che permise di dar corpo a quella vocazione all'universalità che costituisce uno dei principali fattori della forza del DIU.

Prima della codificazione, la disciplina della guerra era essenzialmente affidata a norme di diritto interno e a norme consuetudinarie (cioè a norme affermatesi con la ripetizione nel tempo di una data condotta, avvertita come necessaria e doverosa). Ogni civiltà ed epoca storica ha dunque conosciuto regole che distinguevano differenti categorie di nemici, regole che definivano le formalità e le circostanze per iniziare una guerra e porvi termine, regole limitative della violenza nei confronti di certe categorie di persone o di luoghi, regole relative ai metodi di combattimento.

Già in testi antichi, come ad esempio il Codice di Hammurabi (XVIII sec. A.C.), il poema epico indiano Mahabharata (V sec. A.C.), la Bibbia e il Corano, si rinvenivano norme che impongono il rispetto per l'avversario. Greci e Romani vietavano l'uso di armi avvelenate e accordavano salva la vita ai prigionieri di guerra (ma si noti che il principio non valeva nei confronti di popolazioni considerate barbare).

In epoca più prossima (XI e XII secolo), giova ricordare la cavalleria e i codici dell'onore militare che hanno contribuito a mitigare gli eccessi della forza e della violenza bellica e a sviluppare sentimenti umanitari.

Sotto il profilo più propriamente internazionalistico, hanno contribuito alla formazione del diritto internazionale umanitario le convenzioni bi- e multi-laterali adottate in occasione di singoli eventi bellici: si tratta di cartelli, capitolazioni e armistizi stipulati tra i belligeranti in occasione di un dato conflitto e che contenevano disposizioni relative alla sorte dei feriti, dei prigionieri, dei civili. Benché avessero carattere episodico e vincolassero le parti solo fino al termine della guerra in occasione della quale erano stati stipulati, questi strumenti sono comunque una attestazione dello svilupparsi di norme internazionali ispirate a valori umanitari.

Sotto il profilo del diritto interno, e nell'imminenza della codificazione internazionale, vale invece la pena citare:

- il *Codice penale militare del Regno delle Due Sicilie*, del 1819, che sanzionava con la pena di morte il saccheggio sia nelle abitazioni di civili sia sul campo di battaglia.
- l'*Ordinanza della Marina francese* del 1832, che imponeva di mostrarsi generosi con i nemici.
- il *Regolamento di servizio per le truppe in campagna*, promulgato da Carlo Alberto nel 1833 e il *Codice penale militare* del 1840, che dettavano una limitazione dei modi di nuocere al nemico e prescrivevano la tutela dei civili inermi.
- le *Istruzioni per le armate in campagna* (o **Codice Lieber**), adottate negli USA nel **1863**, che contengono, tra l'altro, il principio di distinzione tra belligeranti e popolazione civile e l'obbligo di rispetto e protezione dei prigionieri.

Nel giugno 1859, in occasione della battaglia di Solferino, lo spettacolo degli uomini feriti abbandonati a morire sul campo di battaglia nella quasi totale assenza di ogni assistenza medica spinse l'uomo

d'affari ginevrino Henri **Dunant** ad organizzare personalmente un'opera di soccorso. Il senso di quella esperienza fu poi tradotto in un libro di memorie, *Un souvenir de Solferino*, con il quale Dunant avanzava anche due proposte: la prima, di organizzare in tutta Europa società di soccorso con il compito di portare aiuto e assistenza ai feriti sui campi di battaglia senza distinzioni di nazionalità; la seconda, di impegnare gli Stati all'elaborazione di una convenzione² che, sancendo il principio dell'obbligo di protezione dei servizi sanitari e dei feriti ad essi affidati, servisse da fondamento per l'attività di dette società di soccorso.

Quantunque l'idea di "umanizzare" la guerra non fosse in sé una novità, va sottolineata la specificità dell'iniziativa di Dunant quanto all'impulso che diede agli sviluppi successivi; intorno alle proposte formulate nella sua opera si raccolse infatti ben presto un ampio consenso che portò alla convocazione a Ginevra di una conferenza internazionale; il **22 agosto 1864** la Conferenza adottò la **Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna**, con la quale si sancivano i principi fondamentali del diritto umanitario imponendo agli Stati, in occasione di un conflitto bellico:

- l'assistenza imparziale dei feriti e dei malati (art. 6);
- il riconoscimento del simbolo della Croce Rossa (art. 7);
- la neutralità del personale incaricato del soccorso sanitario nonché del materiale, delle strutture e dei mezzi da questo impiegati (artt. 1 e 2).

Nel 1899 e nel 1907 le Conferenze di pace dell'Aja elaborarono una cospicua serie di strumenti internazionali volti principalmente a disciplinare la condotta materiale delle ostilità disponendo limiti all'impiego di taluni mezzi e metodi di combattimento. Peraltro, si deve notare che l'insieme delle regole così elaborate restava comunque compromesso dal primato della necessità militare e soprattutto dalla clausola *si omnes*, in base alla quale l'applicazione delle Convenzioni era obbligatoria solo ove ne fossero parte tutti gli Stati belligeranti.

Nel periodo tra le due guerre mondiali lo sviluppo del diritto bellico entrò in una fase di stasi: si riteneva infatti che un'opera di aggiornamento della regolamentazione vigente avrebbe potuto essere riguardata come una sorta di legittimazione del ricorso alla guerra, laddove questa era un evento piuttosto da prevenire che da regolare.

Sono comunque di incisiva importanza, tra i documenti elaborati in questo periodo, il Protocollo concernente il divieto dell'impiego di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra nel 1925 (primo, ancorché imperfetto, strumento volto a limitare l'impiego di armi biochimiche); la Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna e la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, firmate entrambe a Ginevra nel luglio del 1929.

Gli anni della II Guerra mondiale furono il banco di prova decisivo per la normativa così codificata, rivelandone tutte le manchevolezze ed evidenziandone le lacune: il nuovo fenomeno della guerra totale, le deportazioni in massa, i campi di concentramento impiegati a fini di sterminio, i massicci bombardamenti aerei, il trattamento disumano inflitto ai prigionieri di guerra e alle popolazioni civili nei territori occupati, l'impiego di armi di distruzione di massa, la nascita e lo sviluppo dei movimenti di resistenza furono tutti fenomeni che dimostrarono l'inesistenza di adeguate previsioni normative.

Si impose dunque, all'indomani del conflitto, la centrale necessità di riaffermare le ragioni del diritto nella guerra e di aggiornare i contenuti degli strumenti pattizi in materia, in un momento storico che vedeva nascere la codificazione dei diritti umani (si ricordi che sono del 1948 la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione contro il genocidio, primi atti a rilevanza

² "In occasioni straordinarie come quelle in cui si riuniscono (...) i principali esponenti dell'arte militare, appartenenti a nazionalità diverse, non sarebbe auspicabile che essi approfittassero di questi incontri per formulare qualche principio internazionale, dal carattere inviolabile e sancito da una convenzione che, una volta accettato e ratificato, servisse da fondamento per le Società di soccorso ai feriti nei vari paesi d'Europa?"

internazionale nel settore dei diritti della persona) nonché l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ispirata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il **12 agosto 1949** la Conferenza diplomatica convocata a Ginevra su iniziativa del Comitato internazionale della Croce Rossa, adottò quattro **Convenzioni**: la **I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna**; la **II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare**; la **III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra**; la **IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra**.

Le Convenzioni del 1949 contengono norme specifiche che definiscono lo status giuridico del combattente ferito, malato o prigioniero di guerra, nonché delle persone civili, individuano un insieme di diritti e doveri in capo alle categorie così delineate e prevedono adeguate procedure che gli Stati hanno l'obbligo di seguire per assicurare la protezione dei soggetti citati. Inoltre, le Convenzioni contengono una serie di disposizioni comuni (cioè redatte in forma identica in ciascuna di esse) con le quali si disciplinano questioni generali: ambito di applicazione, le garanzie di concreta attuazione, la repressione delle eventuali infrazioni.

La codificazione del 1949 è particolarmente significativa per alcune novità da essa introdotte:

- un embrione di disciplina dei conflitti non internazionali, contenuta nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni, che detta il regime normativo minimo applicabile ai conflitti armati non internazionali: esso ha rappresentato, fino ai Protocolli addizionali del 1977, l'unica fonte legislativa in materia;
- l'ampliamento della nozione di guerra, essendovi incluso ogni caso di conflitto armato (a prescindere dal rispetto delle regole formali per la sua instaurazione, come la dichiarazione di guerra) e anche l'occupazione;
- novità assoluta è costituita dalla IV Convenzione, strumento che, per la prima volta, interviene a dettare norme a tutela e protezione della popolazione civile in occasione di un conflitto armato.

Le Convenzioni del 1949 rappresentano oggi diritto consuetudinario³: devono essere applicate, cioè, da tutti i membri della comunità internazionale, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno ratificato⁴ le Convenzioni medesime.

Il periodo compreso tra il secondo dopoguerra e l'epoca odierna ha visto tuttavia esplodere una serie di conflitti che non rientrano nella definizione tradizionale della guerra tra Stati, alla quale solo possono applicarsi le Convenzioni di Ginevra (con l'eccezione delle disposizioni di cui all'art. 3 comune alle quattro Convenzioni, che enunciano un nucleo minimo di regole da osservarsi nel caso di conflitti di carattere non internazionale).

L'esigenza di rendere sempre più estesa e completa la disciplina dei conflitti interni e di assicurare una maggiore protezione del personale sanitario, della popolazione civile e dei beni coinvolti nelle ostilità belliche di qualunque natura ha dunque portato alla convocazione a Ginevra, nel febbraio del 1974, di una Conferenza diplomatica per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, che ha svolto i suoi lavori nell'arco di tre anni fino all'adozione, l'**8 giugno 1977**, di due nuovi trattati: il **I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali**; il **II Protocollo addizionale sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali**. I Protocolli "si aggiungono" alle Convenzioni di Ginevra, venendo così a costituire una integrazione (e non una sostituzione) della disciplina vigente.

Essi si caratterizzano per alcune importanti novità:

- estensione della normativa alle guerre di liberazione nazionale, che vengono equiparate ai conflitti internazionali (si noti che i Protocolli sono stati adottati alla fine dell'epoca della de-colonializzazione, durante la quale si era ampiamente dibattuto sull'applicabilità del diritto umanitario alle guerre di liberazione dal dominio coloniale);

³ Così la Corte Internazionale di Giustizia, nel parere sulla liceità delle armi nucleari emesso nel 1996.

⁴ La ratifica è lo strumento attraverso il quale uno Stato incorpora nel diritto interno i contenuti di un trattato internazionale e diviene così "parte" del trattato medesimo. Alla data del 3 dicembre 2005 risultano parti alle Convenzioni 192 Stati. Al I Protocollo Addizionale, 163; al II Protocollo Addizionale, 159.

- aggiornamento della nozione di combattente; disciplina dello status di mercenario e di spia;
- puntualizzazione delle norme sulla condotta materiale delle ostilità;
- disciplina più dettagliata per i conflitti armati non internazionali, benché accompagnata da regole più rigide per l'identificazione del campo di applicazione (vedi la definizione di conflitto armato non internazionale, par. 4.5).

Dopo il 1977, la codificazione a tutela delle vittime dei conflitti armati ha conosciuto una battuta d'arresto, mentre è proseguita quella in materia di armamenti, nella quale i profili di diritto internazionale umanitario (cioè le regole concernenti i criteri di impiego delle armi) hanno intersecato quelli di diritto del disarmo (tale essendo la branca del diritto internazionale generale intesa ad "eliminare" dagli arsenali alcune tipologie di armi).

Si possono così citare:

- la Convenzione sulle **armi batteriologiche** del 1972, che è una convenzione di solo disarmo, poiché prevede la distruzione e il divieto di ulteriore produzione di queste armi, ma non detta alcuna norma quanto al loro uso;
- la Convenzione del 1980 sulle **armi classiche "inumane"**, i cui Protocolli regolamentano le condizioni di impiego delle mine, delle armi incendiarie, delle armi laser accecanti e lo smaltimento dei residui bellici esplosivi;
- la Convenzione di Parigi del 1993 sulle **armi chimiche**, trattato ad un tempo di diritto umanitario e di disarmo giacché proibisce la produzione e impone la distruzione di queste armi (disarmo) e ne vieta l'uso (diritto umanitario);
- la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle **mine anti-persona**, avente le stesse caratteristiche della Convenzione di Parigi di cui sopra.

Rinnovato impulso al diritto internazionale umanitario è stato infine dato dal diritto internazionale penale, con l'adozione a Roma nel **1998** (ed entrata in vigore nel 2002) dello **Statuto della Corte Penale Internazionale** la quale ha competenza a giudicare, tra gli altri, i **crimini di guerra**, tali essendo: "le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 8, par. 2, lett. a); "altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali, nel quadro consolidato del diritto internazionale" (art. 8, par. 2, lett. b); "nel caso di un conflitto armato non avente carattere internazionale, le violazioni gravi dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949" (art. 8, par. 2, lett. c); "le altre violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili ai conflitti armati non aventi carattere internazionale, nel quadro consolidato del diritto internazionale" (art. 8, par. 2, lett. e).

(Approfondimenti sul diritto internazionale penale e la Corte Penale Internazionale sono contenuti nelle Appendici III e IV, cui si rinvia).

4.3 - LE REGOLE FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Queste regole riassumono gli aspetti basilari del diritto internazionale umanitario; sono state redatte dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, a scopo didattico e per facilitare la diffusione del DIU.

1) Le **persone messe fuori combattimento e coloro che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale**. Esse saranno, in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

2) **E' vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento.**

3) **I feriti e i malati saranno raccolti e curati** dalla parte al conflitto che li avrà in suo potere. La protezione copre del pari il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto e il materiale sanitario. L'**emblema** di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è il segno di questa protezione e deve essere rispettato.

4) I combattenti catturati e i civili che sono soggetti all'autorità della parte avversaria hanno diritto al **rispetto della loro vita**, della loro **dignità**, dei loro **diritti personali** e delle loro **convinzioni**. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza e di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.

5) Ogni persona beneficerà delle **garanzie giudiziarie fondamentali**. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, né a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti.

6) Le parti in conflitto e i membri delle forze armate **non** hanno un **diritto illimitato** nei riguardi della **scelta dei mezzi e metodi di guerra**. E' vietato fare uso di armi e metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive.

7) Le parti in conflitto faranno, in ogni momento, **distinzione** tra la popolazione civile e i combattenti, in modo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile in quanto tale né le persone civili debbono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi saranno diretti esclusivamente contro gli obiettivi militari.

4.4 - L'ART. 3 COMUNE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

L'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra è considerato una sorta di **trattato in miniatura** e - fino all'adozione del II Protocollo addizionale del 1977 - è stato il solo strumento internazionale a regolare lo svolgimento dei conflitti di carattere non internazionale.

La difficoltà ad elaborare per i conflitti non internazionali un sistema di protezione analogo a quello in vigore per i conflitti tra Stati si spiega con il fatto che esso è avvertito come un limite alla sovranità nazionale nell'esercizio di un diritto - alla salvaguardia dell'integrità dello Stato - considerato come prevalente su ogni altra considerazione.

Anche tenendo conto delle disposizioni del II Protocollo, le norme sui conflitti interni restano quindi meno dettagliate di quelle riguardanti i conflitti armati internazionali.

È opportuno sottolineare che le norme contenute nell'articolo 3 comune sono considerate come diritto consuetudinario e rappresentano uno standard minimo da cui i belligeranti non dovrebbero mai discostarsi.

Il testo dell'art. 3:

“Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b) la cattura di ostaggi;
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto".

4.5 - L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO: TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO

Il diritto internazionale umanitario si applica in due situazioni:

A) CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

In tali eventi trovano applicazione le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo aggiuntivo del 1977.

Nozione: art. 2 comune CG 1949 e art. 1 I PA

- **guerra dichiarata o qualsiasi altro conflitto armato** che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse;

- **occupazione totale o parziale** del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna;

- sono inclusi i **conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti**, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi[...].

B) CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

In tali eventi trovano applicazione l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed il II Protocollo aggiuntivo del 1977.

Nozione: non definiti nell'art. 3 comune; definizione nell'art. 1 II PA

tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del I PA (quindi tutti i conflitti che non sono internazionali)

e che

- si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente **fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati** che
- sotto la condotta di un **comando responsabile**
- esercitano, **su una parte del suo territorio**, un **controllo**
- tale da permettere loro di condurre **operazioni militari prolungate e concertate**, e di **applicare** il presente **Protocollo**.

NON le situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

4.6 - LE GARANZIE DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO

In base all'art. 1 comune alle CG e al I PA, tutti gli Stati parte assumono l'impegno di rispettare e far rispettare le convenzioni di diritto umanitario in ogni circostanza. Dunque, da un lato esiste l'obbligo primario a carico delle parti in conflitto di rispettare le norme DIU; dall'altro, tutti gli Stati dovranno o potranno secondo i casi usare ogni mezzo lecito a loro disposizione per assicurare che le parti ad un conflitto armato rispettino gli obblighi imposti dal DIU.

Gli strumenti di diritto umanitario accolgono una nozione ampia di "garanzia": la definizione include infatti le misure preventive di attuazione delle norme del diritto umanitario; le misure di controllo dell'applicazione delle norme nel corso del conflitto; le misure che operano dopo l'eventuale violazione e che attivano i meccanismi di responsabilità internazionale degli Stati.

Le garanzie di applicazione del DIU sono dunque di tre tipi:

a carattere preventivo: come già evidenziato, "le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza" (art. 1 comune CG; art. 1 PA).

=> **dovere** di comportarsi in modo conforme alle norme DIU
diritto di pretenderne il rispetto
anche **a fronte di violazioni altrui**

obblighi per gli Stati: - adattamento del diritto interno alle norme dettate dai trattati internazionali sul DIU

- diffusione del DIU: * **diffondere** nel più largo modo possibile in tempo di pace e di guerra;
- * includerne lo **studio** nei programmi di istruzione militare e civile;
- * rendere i principi noti a popolazione, FFAA, personale sanitario, cappellani.

di controllo: previsti per tutta la durata del conflitto, permettono di controllare costantemente il rispetto delle disposizioni del diritto umanitario attraverso:

- **autocontrollo** da parte degli Stati, mediante:
 - * legislazione nazionale;
 - * ordini ed istruzioni atti ad assicurare il rispetto del DIU e la sorveglianza dell'esecuzione;
 - * responsabilità dei comandanti.

L'art 87 del I PA obbliga le parti contraenti e quelle in conflitto ad esigere che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorità, impediscano che siano commesse infrazioni alle CG e al Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denuncino alle autorità competenti. Inoltre, i comandanti - secondo il rispettivo livello di responsabilità - debbono assicurarsi che i membri delle forze armate, posti sotto il proprio comando, conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle CG e del Protocollo. Ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle CG o al Protocollo deve adottare le misure necessarie per impedire tali infrazioni e, quando occorra, promuovere un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

- controllo esterno, mediante: * l'intervento delle **Potenze protettrici** o dei loro sostituti

Per "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non parte nel conflitto che, designato da una parte in conflitto e accettato dalla parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni previste dal diritto internazionale e che consistono essenzialmente nel tutelare gli interessi della parte belligerante che lo ha nominato: le Convenzioni ed i Protocolli devono infatti essere applicati dalle parti in conflitto con la cooperazione e sotto il controllo delle potenze protettrici. Tuttavia tale sistema, dopo il 1949, non ha funzionato in modo soddisfacente. Nell'ipotesi in cui non opera tale sistema, il CICR, in qualità di ente esponente degli interessi umanitari tutelati, può attivarsi come "sostituto" della potenza protettrice per controllare il rispetto del DIU.

* **Commissione di accertamento dei fatti**

Le Commissioni di accertamento dei fatti possono essere costituite *ad hoc*, cioè per il singolo caso concreto, oppure avere carattere permanente. Tuttavia di tali commissioni non è mai stato fatto uso nei termini previsti dalle CG.

sanzionatorie: trovano espressione nell'obbligo imposto alle parti in conflitto di prevenire e far cessare le violazioni del DIU.

Si traducono in:

- **obbligo di repressione, da parte dei tribunali nazionali**, delle infrazioni gravi considerate crimini di guerra;

- **responsabilità penale e disciplinare dei superiori** e dovere dei comandanti militari di reprimere e di denunciare le infrazioni;

- **cooperazione giudiziaria tra gli Stati** in materia penale;

- **istituzione di tribunali internazionali *ad hoc*** (Tribunale di Norimberga per i criminali nazisti; Tribunale di Tokyo per i crimini commessi in estremo oriente dall'esercito imperiale nipponico; Tribunale per la ex Jugoslavia; Tribunale per il Rwanda; Corte speciale per la Sierra Leone) o permanenti (Corte Penale Internazionale).

(Approfondimenti sono contenuti nelle Appendici III e IV, cui si rinvia).

4.7 - LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

"Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e in particolare a **includerne lo studio nei programmi di istruzione militare** e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari (articoli 47, 48, 127 e 144 rispettivamente delle CG I, II, III e IV).

"Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, il più largamente possibile, in tempo di pace come in tempo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi Paesi e in particolare a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e a **incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile**, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile".

"Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti" (art. 83, I Protocollo).

"Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile" (art. 19, II Protocollo).

4.8 - I PRINCIPALI STRUMENTI

1856 - Dichiarazione di Parigi sulla regolazione di diversi aspetti del diritto marittimo

22 agosto 1864 - Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna

1868 - Dichiarazione di S. Pietroburgo sul divieto di impiego di pallottole esplodenti di peso inferiore a 400 g

l'Aja, 1899: Convenzioni dell'Aia sul rispetto delle leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864

Ginevra, 1906 - Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati nelle armate in campagna

l'Aja, 1907 - Revisione delle Convenzioni dell'Aia del 1899 e adozione di nuove Convenzioni, tra cui vanno segnalate la IV Convenzione e il suo Regolamento allegato relativi alle leggi ed usi della guerra terrestre

Ginevra, 1925: Protocollo concernente la proibizione dell'uso in guerra di **gas asfissianti, tossici e similari** e dei mezzi batteriologici

Ginevra, 1929 - I Convenzione per il miglioramento della sorte dei **feriti e malati** delle forze in campagna, **II** Convenzione per il trattamento dei **prigionieri di guerra**

Ginevra, 12 agosto 1949 - I Convenzione per il **miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna,**

II Convenzione per il **miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare,**

III Convenzione sul **trattamento dei prigionieri di guerra,**

IV Convenzione sulla **protezione della popolazione civile**

l'Aja, 1954 - Convenzione per la **protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,** regolamento d'attuazione e I Protocollo; nel 1999 è stato adottato il II Protocollo alla Convenzione

1972 - Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di **armi batteriologiche (biologiche)** o a base di tossine, e loro distruzione.

1977 - Convenzione sull'interdizione delle tecniche di modificazione dell'ambiente naturale per scopi militari o altri fini ostili (nota anche come Convenzione *Enmod*, dalle parole inglesi *Environmental Modifications*);

Ginevra, 8 giugno 1977 - I Protocollo **addizionale** alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo ai **conflitti armati internazionali,**

II Protocollo **addizionale** relativo ai **conflitti armati non internazionali**

1980 - Convenzione relativa al divieto o limitazione dell'impiego di certe **armi classiche** specifiche che possono provocare sofferenze eccessive od avere effetti indiscriminati, Protocollo I relativo alle **schegge non localizzabili a raggi X,** Protocollo II sul divieto o la limitazione dell'uso di **mine, trappole o altri dispositivi,** Protocollo III sul divieto o la limitazione di uso di **armi incendiarie,** Protocollo IV sul divieto delle **armi laser accecanti** (adottato nel 1995), Protocollo V sui **residui bellici esplosivi** (adottato nel 2003);

Parigi, 1993 - Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di **armi chimiche** e sulla loro distruzione;

Ottawa, 1997 - Convenzione sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle **mine anti-persona** e sulla loro distruzione.

Roma, 1998 - Statuto della **Corte Penale Internazionale**

APPENDICI DI APPROFONDIMENTO

- I - Il diritto internazionale umanitario e la liceità della guerra
- II - Elementi di dettaglio del diritto internazionale umanitario
- III - La repressione penale dei crimini di guerra: i tribunali internazionali
- IV - La Corte Penale Internazionale
- V - Lo status e la protezione del personale sanitario
- VI - La protezione dei beni culturali
- VII - La protezione dei rifugiati

APPENDICE I

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E LA LICEITÀ DELLA GUERRA

Il diritto internazionale umanitario, che ha come scopo di limitare le sofferenze causate dalla guerra proteggendo e assistendo le sue vittime, assume il conflitto come un dato di realtà e non indaga le sue ragioni o la sua legittimità.

Viene perciò detto *jus in bello* (diritto “nella” guerra) per sottolineare il fatto che le sue norme si applicano alle parti che combattono, indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità quanto all'insorgere del conflitto medesimo.

Il tema della liceità di un conflitto, che - come si è detto - non riguarda il diritto internazionale umanitario, trova disciplina nella Carta delle Nazioni Unite e nel sistema di relazioni internazionali sviluppatosi dopo la II Guerra Mondiale.

In particolare, la Carta proibisce il ricorso all'uso o alla minaccia d'uso della forza come mezzo per la soluzione delle controversie internazionali e attribuisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità della gestione delle crisi internazionali.

Si vedano gli articoli seguenti della Carta delle Nazioni Unite:

Art. 2, par. 4: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

Art. 39: il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di

- una minaccia alla pace
- una violazione della pace
- un atto di aggressione

Art. 40: il Consiglio di Sicurezza invita all'ottemperanza di misure provvisorie (ad esempio, il cessate il fuoco)

Art. 41: il Consiglio di Sicurezza dispone misure non implicanti l'uso della forza armata:

- 1) sanzioni economiche (embargo)
- 2) blocco delle comunicazioni
- 3) rottura delle relazioni diplomatiche

Art. 42: il Consiglio di Sicurezza dispone l'uso della forza armata (*peace-enforcement*)

Il tema dello *jus ad bellum* (diritto “a muovere” guerra) viene così a coincidere con quello dello *jus contra bellum* (diritto “contro” la guerra).

Almeno formalmente, dunque, l'unica tipologia di conflitto a cui si riconosce legittimità nell'odierno sistema di relazioni internazionali è la guerra difensiva:

Carta delle Nazioni Unite - art. 51: diritto naturale di legittima difesa

“Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il **diritto naturale** di **autodifesa** individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.

Un'altra ipotesi in cui è ammesso il ricorso all'uso della forza si rinviene nell'ambito del diritto dei popoli all'autodeterminazione: nella risoluzione 2105 (XX), adottata nel 1965, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite “riconosce la legittimità della lotta ingaggiata dai popoli sotto la dominazione coloniale per esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza (...)”.

APPENDICE II

ELEMENTI DI DETTAGLIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

necessità militare: deve essere prevista da norme di diritto internazionale. Permette, in via eccezionale, di derogare a determinate norme limitatrici della violenza bellica allo scopo di assicurare la realizzazione di determinati interessi militari che risultino obiettivamente imprescindibili e prevalenti sulle esigenze umanitarie.

es.: la parte in conflitto costretta ad abbandonare all'avversario militari feriti o malati, deve lasciare anche una parte del proprio personale e materiale sanitario, *per quanto lo permettano le necessità militari* (I CG 1949, art. 12)

es.: l'immunità dei beni culturali può essere *sospesa per necessità militari imperiose* (beni culturali sotto protezione normale) o *per necessità militari ineluttabili* (beni culturali sotto protezione speciale) (Conv. Aja 1954, artt. 4 e 11)

es.: sono vietate le distruzioni o le appropriazioni di beni non giustificate da *necessità militare o non rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari* (art. 50 I CG 1949, art. 51 II CG 1949, artt. 53 e 147 IV CG 1949)

es.: il personale sanitario e religioso caduto in mano avversaria deve, nella misura in cui non sia necessario per la cura e l'assistenza dei prigionieri di guerra, essere restituito alla parte da cui dipende, *non appena lo permettano le necessità militari* (art. 30 I CG 1949)

es.: le visite ai campi di prigionieri di guerra o di internati civili da parte dei delegati delle potenze protettrici possono essere vietate *per necessità militari imperiose e soltanto a titolo eccezionale* (art. 126 III CG 1949 e art. 43 IV CG 1949)

es.: le misure di internamento o di soggiorno obbligato nei confronti di persone civili possono essere prese, *se rese assolutamente necessarie dalla sicurezza di una parte in conflitto* (art. 42 IV CG 1949)

es.: lo sgombero della popolazione civile di un territorio occupato può essere disposto *per ragioni militari imperiose* (art. 49 IV CG 1949)

proporzionalità: richiede che l'impiego di armi e di metodi di guerra - quando non può avere effetti limitati ai soli obiettivi militari (contro i quali soltanto può dirigersi la violenza bellica), non sia, per quanto riguarda gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

Ispira diverse norme di diritto bellico

=> unico obiettivo legittimo della guerra è quello di indebolire le forze militari del nemico: si va al di là di tale scopo quando si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile (divieto di mali superflui: Dichiarazione di S. Pietroburgo, 1868; Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, art. 23, lett. e); I Protocollo, 1977, art. 35, par. 2)

=> in ogni conflitto armato il diritto delle Parti di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato (Regolamento dell'Aja, art. 22; I Protocollo, 1977, art. 35, par. 1)

distinzione tra obiettivi militari e popolazione civile o beni civili:

sono pertanto vietati gli attacchi indiscriminati, cioè

- a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
- b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;
- c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. (I Protocollo, 1977, art. 51, par. 4)

Fra gli altri, si ritengono indiscriminati: 1) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio ecc.; 2) gli attacchi dai quali ci si può attendere che

provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

critério ecologico: è proibito l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale (I Protocollo, 1977, art. 35, par. 3)

combattenti: hanno diritto: - di partecipare direttamente alle ostilità;
- al trattamento di prigioniero di guerra in caso di cattura.

Sono soggetti (possono compiere atti di ostilità) e oggetto di ostilità (possono essere attaccati).

Sono tali:

- i membri delle Forze Armate;
- le milizie e corpi di volontari che non fanno parte delle FFAA ma che vi rientrano se rispettano 4 condizioni (avere una catena comando, rispettare le leggi e gli usi di guerra, portare apertamente le armi e portare segno distintivo e fisso visibile a distanza);
- la levata di massa (cioè il caso in cui la popolazione prende spontaneamente le armi per respingere un'invasione);
- i movimenti di resistenza;
- i guerriglieri (in determinate circostanze eccezionali, purché nel rispetto di tre delle quattro condizioni indicate sopra: viene meno l'obbligo di segno distintivo e viene limitato il porto aperto delle armi).

Forze Armate = forze, gruppi e unità armate ed organizzate di una parte in conflitto, posti sotto un comando responsabile verso detta parte, soggetti ad un regime disciplinare che assicuri, tra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

I **mercenari** non hanno diritto a tale statuto.

A seguire alcune regole importanti da ricordare relativamente alla condotta delle ostilità.

REGOLE DI PROTEZIONE DEI COMBATTENTI

- sono vietate le rappresaglie e le spoliazioni a danno di feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra.
- è vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo ad atti di perfidia, cioè atti che fanno appello alla buona fede dell'avversario, per fargli credere che ha diritto di ricevere o il dovere di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale (es.: simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare; simulare la resa; simulare un'incapacità fisica).
- non sono vietati gli stratagemmi di guerra, cioè quegli atti che hanno lo scopo di indurre in errore l'avversario o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale e che non fanno appello alla buona fede circa la protezione prevista da tale diritto (es.: mascheramenti, inganni, operazioni simulate, false informazioni).
- è vietato: * fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa o mezzaluna rossa; della bandiera del parlamentare; dell'emblema protettore dei beni culturali; del segno speciale per opere e installazioni che racchiudono forze pericolose; dell'emblema delle Nazioni Unite; di

bandiere, emblemi, insegne o uniformi militari di stati neutrali, stati non belligeranti o forze avversarie.

* ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciarne l'avversario e condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

* attaccare persone fuori combattimento (sono state catturate, manifestano l'intenzione di arrendersi, sono in stato di incapacità fisica e non possono quindi difendersi), sempre che si astengano da qualsiasi atto di ostilità o non tentino di evadere.

* attaccare le persone che si lanciano in paracadute da un aereo che precipita, e, più in generale, i naufraghi del mare e dell'aria.

* attaccare e fare oggetto di rappresaglie stabilimenti sanitari militari fissi o le formazioni sanitarie campali, le zone e le località sanitarie militari, i trasporti sanitari militari via terra, mare e aria.

- il personale sanitario e religioso addetto alla cura e assistenza dei militari feriti deve essere rispettato e protetto, e contro di esso sono vietate le rappresaglie.
- le persone aventi diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra che cadono in mano dell'avversario in condizioni di combattimento che impediscano di sgomberarle, debbono essere liberate, prendendo tutte le precauzioni possibili per garantire la loro sicurezza.

REGOLE DI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE

Sono vietati:

- il saccheggio
- la presa di ostaggi
- le rappresaglie contro:
 - * la popolazione civile e le persone civili;
 - * i beni di carattere civile;
 - * i beni culturali;
 - * i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile;
 - * l'ambiente naturale;
 - * le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose quali centrali nucleari, dighe di protezione o di ritenuta;
 - * feriti, malati e naufraghi, installazioni sanitarie e trasporti sanitari, il personale sanitario e religioso.
- far soffrire la fame alle persone civili, e quindi distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili alla loro sopravvivenza.
- gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
- l'utilizzazione della presenza o dei movimenti della popolazione civile o di persone civili per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari; il trasferimento delle persone civili coattivo in zone particolarmente esposte alle conseguenze delle ostilità.
- dirigere i movimenti delle popolazioni civili o di persone civili in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi, o di coprire operazioni militari.
- gli attacchi contro la popolazione civile e le persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità, nonché contro beni di carattere civile, dovendo gli attacchi essere limitati ad obiettivi militari.
- gli attacchi contro: località non difese; zone neutralizzate, smilitarizzate, sanitarie e di sicurezza; ospedali, altri luoghi di cura e trasporti sanitari.
- gli attacchi contro opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, anche se costituiscono obiettivi militari, se gli attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare perdite gravi fra le popolazioni civili.

- gli atti di ostilità contro beni culturali, e l'utilizzazione di essi in appoggio allo sforzo militare. Deroghe sono ammesse solo nei casi di necessità militare, imperativa per i beni sotto protezione normale, ineluttabile per i beni sotto protezione speciale.
- causare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
- gli attacchi indiscriminati,

È doveroso:

- garantire a feriti e malati, invalidi e donne incinte una protezione e un rispetto particolari, così come al personale sanitario civile.
- fare ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze di obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile
- evitare di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate.
- prendere le altre precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile
- nel preparare e decidere un attacco:
 - * fare il possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale;
 - * prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, ridurre al minimo il numero dei morti e feriti fra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile, che potrebbero incidentalmente causare;
 - * astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
 - * annullare o interrompere un attacco quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
 - * dare un avvertimento in tempo utile e con mezzo efficace, salvo che le circostanze lo impediscano, nel caso di attacchi che possano colpire la popolazione civile;
 - * quando è possibile una scelta tra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, far cadere la scelta sull'obiettivo nei cui confronti si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per la popolazione civile e i beni di carattere civile.

L'ASSISTENZA MATERIALE

La normativa stabilisce che:

--- *in un conflitto armato a carattere internazionale*, il diritto all'assistenza include in particolare:

- il libero transito di alcuni beni necessari alla sopravvivenza della popolazione civile;
- l'obbligo per la Potenza occupante di assicurare gli approvvigionamenti essenziali alla popolazione dei territori da essa occupati; se tali approvvigionamenti sono inadeguati, la Potenza occupante ha l'obbligo di accettare i soccorsi provenienti dall'esterno.

Il I Protocollo rafforza il corpo di norme adottate nel 1949. Per esempio, uno Stato in guerra deve accettare azioni di soccorso aventi carattere umanitario, imparziali e attuate senza discriminazione a favore della popolazione che si trova sul suo territorio, previo consenso delle parti interessate. Se queste

condizioni sono raggiunte, è comunque illecito rifiutare tali azioni di soccorso, che non devono essere considerate né come un'interferenza nel conflitto armato né come atti ostili.

--- *in un conflitto armato non internazionale*, il II Protocollo specifica, tra l'altro, che se la popolazione civile soffre di privazioni eccessive dovute alla mancanza di rifornimenti essenziali alla propria sopravvivenza, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente interessata, azioni di soccorso di natura esclusivamente umanitaria e imparziale e condotte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È ormai generalmente riconosciuto che gli Stati devono autorizzare azioni di soccorso di natura esclusivamente umanitaria.

APPENDICE III

LA REPRESSIONE PENALE DEI CRIMINI DI GUERRA E I TRIBUNALI INTERNAZIONALI

La responsabilità primaria della repressione dei crimini di guerra spetta ai tribunali nazionali.

Tuttavia, a partire dal I dopoguerra, la comunità internazionale ha tentato di costituire istanze sopranazionali per il giudizio dei criminali di guerra. Tali sforzi hanno trovato concreta attuazione solo mediante la creazione dei cosiddetti tribunali *ad hoc*, vale a dire tribunali istituiti “dopo” la commissione dei reati e competenti solo i fatti occorsi in determinati conflitti.

In tal modo la giustizia penale internazionale si è a lungo articolata come risposta d'emergenza a particolari vicende belliche.

A seguire, un breve riepilogo relativo ai tribunali *ad hoc*.

---- Con il Trattato di Versailles del 1919 che pose fine alla I Guerra Mondiale, il governo tedesco riconobbe il diritto degli alleati di processare davanti a tribunali militari persone accusate di aver commesso atti in violazione delle leggi e degli usi di guerra (artt. 228-229). Si svolsero dunque i **Processi di Lipsia**, conclusisi peraltro con un esiguo numero di condanne a pene relativamente brevi.

Il Trattato definiva inoltre il Kaiser Guglielmo II come responsabile per “offesa suprema alla morale internazionale e alla santità dei trattati” (art. 227), imponendone il giudizio, che non poté mai aver luogo essendosi il Kaiser rifugiato in Olanda.

---- Dopo la II Guerra Mondiale, furono costituiti due tribunali militari:

Tribunale Militare Internazionale di Norimberga - 1946 (istituito con l'Accordo di Londra tra Francia, Regno Unito, USA, URSS).

“per il giudizio dei principali criminali di guerra dell'Asse europeo”, cioè di coloro che “nell'interesse dei Paesi dell'Asse, come individui o membri di organizzazioni, commisero crimini

- contro la pace
- di guerra
- contro l'umanità”

Sanzioni penali (inclusa la pena di morte).

Confisca di beni.

Tribunale Militare Internazionale di Tokyo per l'estremo oriente - 1946 (istituito con il Proclama del Gen. MacArthur).

giurisdizione sui crimini:

- contro la pace
- di guerra
- contro l'umanità.

Sanzioni penali (inclusa la pena di morte).

---- Nella metà degli anni '90, a seguito dei conflitti nella ex Jugoslavia e in Rwanda, fu decisa l'istituzione di due nuovi tribunali *ad hoc*.

Corte penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) istituita con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 827 del 1993) per dare un “contributo alla restaurazione e al mantenimento della pace”. Ha sede all’Aja (Olanda).

Competenza: infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra
violazioni delle leggi e degli usi di guerra
genocidio
crimini contro l’umanità

commessi nel territorio della ex Jugoslavia

a partire dal 1.1.1991 (la competenza della Corte ha dunque potuto estendersi anche al conflitto in Kosovo)

Corte penale internazionale per il Rwanda (ICTR) istituita con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 955 del 1994). Ha sede ad Arusha (Tanzania).

Competenza: genocidio
crimini contro l’umanità
violazioni gravi dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra
violazioni gravi del II Protocollo Addizionale del 1977

commessi nel territorio del Rwanda o nel territorio degli stati vicini, purché ad opera di cittadini ruandesi

tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994

---- Benché nel frattempo fosse stato adottato lo Statuto della Corte Penale Internazionale (sui cui si veda l’Appendice IV), istituzione permanente e universale, nel 2000 è stato creato un ulteriore tribunale *ad hoc*: la Corte Speciale per la Sierra Leone. Essa ha la caratteristica di trovarsi nel territorio dello Stato interessato dal conflitto (a differenza dei tribunali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda) e di avere una composizione mista, giacché la nomina dei giudici spetta in parte al governo della Sierra Leone e in parte alle Nazioni Unite. Il tribunale giudica inoltre, non solo della violazione delle norme di diritto internazionale, ma anche di quella di norme di diritto interno.

Corte speciale per la Sierra Leone, istituita con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 1315 del 2000): Accordo tra le Nazioni Unite e il governo della Sierra Leone per la costituzione di un Tribunale speciale con annesso lo Statuto.

Composizione mista: la nomina dei giudici spetta al governo della Sierra Leone e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Competenza: crimini contro l’umanità
violazioni dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo del 1977
altre violazioni DIU: - attacchi a civili e peacekeepers
- arruolamento di minori di 15 anni
crimini di diritto interno: - stupro di fanciulle minori di 14 anni
- rapimento di bambine per fini immorali
- incendio doloso di edifici

commessi a partire dal 30.11.1996

Sono perseguibili dalla Corte solo le “persone maggiormente responsabili”, inclusi i leader che hanno posto in pericolo l’avvio e la prosecuzione del processo di pace.

Si noti che lo Statuto della Corte prevede l’irrelevanza dell’amnistia per il giudizio sui crimini internazionali (art.10).

La Corte non ha giurisdizione sui minori di 15 anni.

Per i colpevoli minori tra i 15 e i 18 anni sono previsti: trattamento dignitoso;
finalità riabilitative e rieducative;
sanzioni alternative alle pene detentive.

APPENDICE IV

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Creata con lo **Statuto di Roma del 17.7.1998**, entrato in vigore il 1.7.2002.

La Corte è una istituzione permanente che esercita la sua giurisdizione sulle persone fisiche, per crimini gravi di diritto internazionale ed è complementare alle giurisdizioni penali nazionali (art. 1). Essa si attiva infatti solo ove lo Stato interessato rifiuti o sia incapace di procedere correttamente.

La Corte si compone di 18 giudici, eletti dall'Assemblea degli Stati parte tra una rosa di candidati che devono possedere, oltre ad elevate qualità etiche e morali, una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale ovvero un'esperienza riconosciuta del diritto internazionale ed in particolare del diritto umanitario (art. 36); essi restano in carica per nove anni e sono indipendenti (art. 40).

Organi della Corte sono (art. 34): la Presidenza (art. 38), la Sezione preliminare, la Sezione di primo grado e la Sezione degli appelli (art. 39), l'Ufficio del Procuratore (art. 42) e la Cancelleria (art. 43).

Competenza: - genocidio (art. 6)
- crimini contro l'umanità (art. 7)
- crimini di guerra (art. 8)
- aggressione (lo Statuto non contiene una definizione dell'aggressione, essendosi rinviata la questione alla Conferenza di revisione che si terrà sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto - art. 5, par. 2 con rinvio agli artt. 121 e 123).

Tali crimini sono imprescrittibili (art. 29).

Trovano applicazione i principi fondamentali del diritto penale: il divieto di doppio giudicato (*ne bis in idem*, art. 20); il principio di legalità (*nullum crimen sine lege*) con il corollario di quello della tassatività e del divieto di analogia (art. 22); il principio della predeterminazione legale della sanzione (*nulla poena sine lege*, art. 23); il principio di non retroattività e del *favor rei* in caso di successione di leggi nel tempo (art. 24); la presunzione di innocenza (art. 66).

Sotto il profilo del diritto alla difesa sono da evidenziare l'inammissibilità del processo in contumacia (art. 63) e il diritto ad un'udienza pubblica ed equa (art. 67).

È esclusa la competenza della Corte nei confronti di chi, al momento della commissione del reato, fosse minore di 18 anni (art. 26).

La qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento o di agente di uno Stato non esonera dalla responsabilità penale e non costituisce motivo di riduzione della pena (art. 27).

Significativa è la disposizione (art. 28) che determina la punibilità dei comandanti militari per atti criminosi commessi dai subordinati a causa dell'incapacità del comandante di esercitare un opportuno controllo, mancando di prendere le misure idonee a prevenire reati che, date le circostanze, risultavano prevedibili.

Tra le novità introdotte con lo Statuto merita ricordare il sistema di protezione delle vittime e dei testimoni e la normativa sulla loro partecipazione al processo (art. 68) che prevede la possibilità di una eccezione al principio di pubblicità del dibattimento. Sempre in favore delle vittime, lo Statuto contiene disposizioni per la riparazione in loro favore (art. 75).

La Corte esercita la propria giurisdizione se (art. 13):

a) uno Stato parte segnala al Procuratore una situazione di sospetto compimento di tali crimini (art. 14);

b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni a tutela della pace previste dal capitolo VII della Carta dell'ONU, fa analogha segnalazione;

c) il Procuratore ha aperto un'indagine su tali crimini (art. 15).

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) o c), la Corte può esercitare la sua competenza (art. 12) se sono Parti dello Statuto o hanno comunque accettato la giurisdizione della Corte uno degli Stati seguenti, o entrambi:

a) lo Stato sul cui territorio ha avuto luogo la condotta in oggetto;

b) lo Stato del quale è cittadina la persona accusata.

APPENDICE V

LO STATUS E LA PROTEZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

Nozione

Costituiscono personale sanitario le “... **persone esclusivamente assegnate** da una parte in conflitto sia **ai fini sanitari**, [...], sia **all'amministrazione di unità sanitarie**, sia ancora **al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario**” (art. 8, lett. c), I PA).

Si intendono per **fini sanitari** (art. 8, lett. e), I PA):

- la ricerca, raccolta, trasporto dei feriti, malati e naufraghi;
- la diagnosi o trattamento – compresi i primi soccorsi – dei feriti, malati e naufraghi;
- la prevenzione delle malattie.

Le assegnazioni possono essere permanenti o temporanee (art. 8, lett. c), I PA); nel secondo caso, una persona viene considerata membro del personale sanitario solo per la durata della sua assegnazione sanitaria. Pertanto,

- sono **permanenti** il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario **assegnati esclusivamente a compiti sanitari** per un **periodo indeterminato** (art. 8, lett. k), I PA).
- sono **temporanei** il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per **periodi limitati** e per tutta la durata di detti periodi (art. 8, lett. k), I PA).

L'espressione “personale sanitario” comprende (art. 8, lett. c.i e ii e iii, I PA):

- il personale sanitario, **militare o civile**, di una Parte in conflitto;
- il personale sanitario delle **Società nazionali della Croce Rossa e altre società nazionali volontarie di soccorso** debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;
- il personale sanitario delle **unità o mezzi di trasporto** sanitario.

Si noti che il personale medico civile è protetto come tale dal DIU solo se ha ricevuto una assegnazione dalla parte in conflitto da cui dipende. Altrimenti, può senza dubbio continuare ad esercitare la sua attività, ma non è protetto dalle norme DIU sul personale sanitario bensì da quelle che tutelano in generale la popolazione civile. Questa restrizione è giustificata dal fatto che il personale sanitario gode, nel DIU, di uno status a cui si ricollegano privilegi, diritti e doveri particolari, che impongono un certo controllo sulle persone a cui sono concessi.

L'espressione personale sanitario non comprende soltanto il personale medico propriamente detto; infatti, beneficia di questo status tutto il personale necessario per assicurare il trattamento adeguato dei feriti e dei malati, perciò anche, ad esempio, il personale di cucina di un ospedale, gli addetti ai servizi amministrativi, i meccanici addetti alla manutenzione dei veicoli sanitari...

Oltre al personale sanitario delle parti in conflitto, può prestare i propri servizi in occasione di un conflitto armato anche il personale sanitario straniero messo a disposizione di una parte in conflitto da uno stato terzo, oppure il personale di una società di soccorso (ad esempio di una Società di CR o MR), oppure il personale sanitario che lavora sotto la responsabilità del CICR.

Il principio generale, per quanto riguarda il personale sanitario (e quello religioso, ad esso equiparato) è che “**il personale sanitario** e religioso, militare o civile delle Parti in conflitto, **sarà rispettato e protetto**” (I CG, artt. 24, 25; I PA, art.15).

In capo al personale sanitario grava un insieme di diritti e doveri, determinati in funzione del corretto svolgimento del compito umanitario che il personale sanitario è chiamato ad assolvere, in occasione di un conflitto armato, in favore delle vittime.

In particolare, ai doveri del personale sanitario corrispondono i diritti delle persone ad esso affidate, mentre i suoi diritti sono legati agli obblighi che il DIU impone allo Stato da cui dipende il personale sanitario e alle parti in conflitto.

doveri

I doveri del personale sanitario derivano da due fonti:

- doveri fondamentali dell'etica e della deontologia medica;
- doveri più specifici da applicarsi nell'ambito del diritto internazionale umanitario in caso di conflitto armato.

Le norme della deontologia medica sono codificate da:

- Giuramento di Ippocrate;
- Giuramento di Ginevra del 1948 (ampliamento e aggiornamento del giuramento di Ippocrate, elaborato dall'Associazione Medica Mondiale).

Le norme deontologiche impongono al personale sanitario di:

- esercitare la propria arte con coscienza e dignità;
- fare della salute del paziente la sua principale preoccupazione;
- rispettare il segreto confidato;
- avere rispetto assoluto della vita umana;
- astenersi da ogni discriminazione fondata sulla religione, il sesso, la cittadinanza, la razza, le considerazioni di ordine politico-sociale. Solo l'urgenza medica determina l'ordine delle priorità nelle cure da prestare.

Nota bene: il divieto di distinzione sfavorevole non significa obbligo di trattare tutti i pazienti in modo uniforme. È infatti del tutto ammissibile una particolare attenzione verso persone deboli, come i bambini, gli anziani, le donne in stato di gravidanza.

Gli obblighi del personale sanitario derivanti dal DIU si traducono in "azioni" o in "astensioni": in altre parole, c'è l'obbligo di agire quando un ferito o un malato richiedono cure, ma c'è altresì l'obbligo di non compiere determinati atti, in particolare quelli contrari all'interesse del paziente. In dettaglio:

- astenersi da qualunque atto di ostilità

Il personale sanitario, infatti, è protetto perché deve restare neutrale nel conflitto armato nel quale è chiamato ad operare: se cessa di essere neutrale perde la protezione.

- autorizzazione a portare solo armi leggere e diritto ad usarle solo per la difesa personale o per quella dei malati e dei feriti affidati alle sue cure.

Questa disposizione tiene conto di due considerazioni:

- 1) in occasione di un conflitto armato la situazione generale di disordine e tensione può degenerare in atti di violenza quali lo stupro, il saccheggio e il brigantaggio, dai quali è necessario difendere i feriti e i malati;
- 2) è importante poter mantenere l'ordine tra i soldati feriti e negli stabilimenti sanitari.

Nota bene: le armi leggere e individuali in dotazione al personale sanitario non possono da questo essere impiegate per contrastare un'avanzata militare; tale condotta è infatti contraria al principio di neutralità e comporta la perdita della protezione.

- il personale sanitario **deve poter essere identificato**.

Quest'obbligo si traduce nella necessità di portare al braccio sinistro un bracciale recante il segno distintivo; i Protocolli addizionali del 1977 hanno sottolineato l'esigenza della **visibilità** del segno protettore (cui si adempie, ad esempio, portando un emblema di grandi dimensioni sulla schiena o sul petto) nei territori occupati o nelle zone in cui sono in corso i combattimenti.

Il personale sanitario è inoltre munito di una **carta di identità** speciale, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato I al I PA.

- **divieto di** sottoporre feriti e malati a **interventi medici non motivati** dal loro stato di salute e di effettuare su di essi **esperimenti medici, biologici o per altri scopi scientifici**.

Benché, fatte salve le dovute precauzioni e garanzie, sia normalmente ammissibile la sperimentazione di nuovi trattamenti o rimedi su esseri umani consenzienti, il DIU esclude questa possibilità in occasione di un conflitto armato perché in queste circostanze non vi può mai essere piena certezza della libertà del consenso prestato dalle persone che si trovano in potere dell'avversario.

La norma è posta a presidio del diritto all'integrità psico-fisica che spetta ad ogni individuo e questo diritto è irrinunciabile: le persone protette non possono dunque in alcun modo acconsentire ad una sperimentazione sulla loro persona senza che ciò si traduca in una violazione del DIU.

Peraltro, sono ammesse due eccezioni: 1) le trasfusioni di sangue; 2) il prelievo di pelle per innesti, purché questi interventi avvengano con il pieno accordo del donatore e siano destinati a scopi terapeutici.

- la **volontà dei pazienti** deve essere **rispettata**.

I feriti e malati possono rifiutare qualsiasi intervento e cura medica a cui li si voglia sottoporre; in tal caso il medico deve chiedere una dichiarazione scritta, firmata o autenticata in altro modo, con la quale il soggetto manifesta il suo rifiuto.

- **dovere di registrazione e informazione**, cioè dovere di raccogliere informazione il più precise possibile per consentire l'identificazione dei feriti, dei malati e delle persone decedute.

Ad intervalli regolari, possibilmente ogni settimana, devono inoltre essere trasmesse relazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra feriti o malati; il personale sanitario è anche chiamato a rilasciare certificati medici ai prigionieri che abbiano subito incidenti sul lavoro o per altra causa in modo che essi possano far valere i loro diritti una volta rimpatriati.

Per quanto riguarda i morti, devono essere redatti e trasmessi alla potenza da cui dipendeva il defunto gli atti di morte e gli elenchi delle persone decedute; devono inoltre essere trasmessi la metà della doppia piastrina di riconoscimento (l'altra metà deve restare sulla salma), il testamento o altri documenti rilevanti, il denaro ed ogni oggetto trovato sui defunti, nonché indicata l'ubicazione esatta delle tombe.

- **dovere morale di non abbandonare al nemico i feriti e malati**, in caso di ritirata.

Parte del personale sanitario e del materiale sanitario saranno dunque lasciati indietro per contribuire alla cura dei degeniti, nei limiti consentiti dalle esigenze militari.

diritti

principi generali:

- **inalienabilità dei diritti**: i membri del personale sanitario non possono in nessun caso rinunciare ai diritti loro attribuiti dal DIU.

- **rispetto e protezione**: il personale sanitario deve essere risparmiato dalla violenza bellica (rispetto), deve essere difeso e gli deve essere prestato soccorso e appoggio (protezione).

- **divieto di rappresaglie:** il personale sanitario non può andare soggetto a rappresaglie e ha il diritto di opporsi, con qualunque mezzo, a misure di rappresaglia contro di sé o contro i feriti e malati affidati alle sue cure.

- **diritto di accesso:** per poter portare soccorso efficace ai feriti e malati il personale sanitario deve poter accedere ai luoghi dove occorrono i suoi servizi, fatte salve le misure di controllo e sicurezza che la parte in conflitto interessata reputi necessarie.

- **non punibilità per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia.**

- il personale sanitario **non** può essere **costretto a fornire informazioni** sui feriti e malati.

Questa disposizione ammette due eccezioni: 1) obbligo di denuncia delle malattie contagiose; 2) se la legge nazionale della Parte da cui dipende il personale sanitario impone l'obbligo di trasmissione di informazioni sui propri cittadini.

Cattura

In linea generale il personale sanitario è **esente da cattura**, MA può essere **trattenuto** nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali ed il numero dei prigionieri di guerra.

In questo caso, pur non essendo considerato prigioniero, fruirà almeno di tutti i vantaggi e benefici conferiti ai prigionieri di guerra secondo le disposizioni della III CG. Godrà inoltre di tutte le facilitazioni occorrenti per prestare cure mediche.

A) Esenzione dalla cattura SENZA possibilità di TRATTENERE si dà per:

- il personale sanitario di uno Stato non parte in conflitto o di una Società di Soccorso di detto Stato, messo a disposizione di una delle Parti in conflitto;
- il personale sanitario che opera sotto la responsabilità del CICR;
- il personale sanitario delle navi ospedale e delle imbarcazioni costiere di salvataggio.

B) Esenzione dalla cattura CON POSSIBILITÀ DI TRATTENERE si dà per:

- personale sanitario militare permanente;
- personale sanitario delle Società nazionali di soccorso (CR, MR).
Tale personale potrà essere trattenuto *“soltanto nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie, (...) e il numero dei prigionieri di guerra”*.

Preferibilmente sarà deputato alle cure dei prigionieri di guerra dello Stato di appartenenza e riceverà ogni facilitazione in questa attività.

Venute meno le necessità sanitarie, tale personale dovrà essere restituito.

- personale sanitario civile di una Parte in conflitto.

Ha diritto di essere rimpatriato, ma può eccezionalmente essere trattenuto se la sua partenza è ritenuta *“contraria agli interessi nazionali dello Stato”* su cui si trovano. Se la potenza detentrica lo ritiene necessario, può essere inviato al soggiorno obbligato oppure internato.

C) Personale NON ESENTE DA CATTURA:

- personale sanitario militare temporaneo (es. infermieri e porta-barella ausiliari)
Tale personale acquista lo status di prigioniero di guerra e sarà adibito, ove necessario, a compiti sanitari.

APPENDICE VI

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

La normativa

- * Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, art. 27
- * Convenzione dell'Aja del 14.5.1954, Regolamento allegato, I Protocollo
- * II Protocollo alla Convenzione dell'Aja - 26.3.1999
- * I PA 1977 alle CG 1949, art. 53

La disciplina

---- Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, art. 27:

“Negli assedi e bombardamenti devono essere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare, *per quanto possibile*, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di malati e feriti, a condizione che essi non siano utilizzati nel contempo per scopi militari.

È *dovere* degli assediati di *indicare tali edifici* o luoghi di raccolta mediante *appostiti segni visibili*, che devono essere previamente notificati all'assediante”.

---- Convenzione dell'Aja del 14.5.1954, Regolamento allegato, I Protocollo

Definizione di bene culturale (art. 1 della Convenzione):

- beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli;
- edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili;
- i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, detti “centri monumentali”.

La protezione prevista dalla Convenzione si articola nei due profili della salvaguardia e del rispetto.

È di due tipi: “generale” e “speciale”.

protezione generale

È accordata automaticamente a tutti i beni culturali.

Possibilità di impiegare un segno distintivo per facilitare l'identificazione del bene protetto.

2 profili:

- 1) predisporre, in tempo di pace, la SALVAGUARDIA dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure “considerate appropriate” (art. 3).
- 2) RISPETTARE i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, sia su quello di altri Stati parte alla Convenzione astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità (art. 4).

Tuttavia è prevista la possibilità di deroga per necessità militare “imperativa”.

Rispetto = * proibire, prevenire e far cessare: - furto, saccheggio o sottrazione di beni culturali
- vandalismo

- * astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente
- * divieto di rappresaglia

protezione speciale (artt. 8-11)

Accordata a:

- * rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato;
- * centri monumentali;
- * altri beni culturali immobili di altissima importanza.

Dovere di munirli del segno distintivo.

Condizioni: - trovarsi a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile;
 - non siano usati a fini militari;
 - iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

Possibilità di deroga per necessità militare "ineluttabile" constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione.

Il II Protocollo del 26.3.1999 ha introdotto la **protezione rafforzata**

- Condizioni: *
- * patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità;
 - * protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione;
 - * non usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari.

Possibilità di deroga: se il bene diviene, per l'uso che ne è fatto, obiettivo militare.

MA l'attacco deve essere il solo mezzo praticabile per fare cessare siffatto uso militare del bene culturale e devono essere prese le seguenti precauzioni:

- a) prendere tutte le misure praticabili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco;
- b) l'attacco deve essere ordinato al più alto livello di comando;
- c) dare avvertimento effettivo di cessazione dell'uso militare;
- d) concedere un tempo ragionevole all'avversario per sanare la situazione.

Segno protettivo

"scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati.)"



APPENDICE VII

LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

La definizione di rifugiato è dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1951⁵, e si articola in clausole di inclusione e di esclusione⁶.

Le clausole di inclusione, cioè le condizioni che devono essere presenti perché una persona possa essere considerata un rifugiato, sono (Art. 1, sezione A):

1. che si trovi **fuori del Paese di cittadinanza** o di residenza abituale;

Hanno diritto a chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato anche coloro che già risiedono all'estero da diverso tempo e non possano fare ritorno nel proprio Paese perché vi sono nel frattempo insorte circostanze tali da mettere in pericolo la loro incolumità e libertà: queste persone sono indicate con l'espressione "rifugiati *sur place*".

2. che abbia un **timore fondato**

Si intende con questa espressione sia la paura e l'insicurezza circa la propria incolumità sia il fatto che questo timore si fonda nella contingente situazione storica di un dato Paese e con riferimento alla legislazione in materia di diritti e libertà fondamentali.

3. di **persecuzione**

La Convenzione non ne detta una definizione, ma l'interpretazione ad opera della giurisprudenza consente di qualificare come atti di persecuzione, ad esempio, le condotte seguenti: minacce alla vita; imprigionamenti o altre forme di detenzione per periodi di tempo superiori ai tre mesi; ripetuti arresti o citazioni per interrogatori; trasferimenti forzati in luoghi appositamente designati all'interno del Paese; ecc.

4. per motivi di

* **razza**

* **religione**

* **nazionalità**

* **appartenenza ad un particolare gruppo sociale**

* **opinioni politiche**

5. **impossibilità o non volontà di ottenere protezione dal proprio Paese**

Le clausole di esclusione (art. 1, sezioni D, E, e F) comportano che la Convenzione NON si applica alle persone che:

1. già beneficiano di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

⁵ La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dal Protocollo ad essa allegato, adottato nel 1967.

⁶ "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione «del paese di cui è cittadino» indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza".

2. non necessitano di protezione perché sono considerati - dalle autorità del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza - come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese;

3. non meritano protezione internazionale, in quanto si hanno serie ragioni per ritenere che abbiano commesso

- un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento;
- azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

La Convenzione detta inoltre delle clausole di cessazione (art. 1, sezione C) dello status di rifugiato, per colui che:

1. abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
2. avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente;
3. abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza;
4. sia tornato volontariamente a stabilirsi nel Paese di origine;
5. essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stato riconosciuto come rifugiato, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
6. trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

La principale caratteristica della Convenzione è di aver codificato il principio di non-respingimento o ***non refoulement*** (art. 33):

“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”.

La disposizione naturalmente non si applica al rifugiato

* per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova;

* il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Il divieto di *refoulement* riguarda tutti i luoghi in cui la vita o la libertà del rifugiato sarebbero in pericolo, e non già soltanto il Paese di provenienza.

Si tratta di una regola imperativa per gli Stati, perché non è possibile apporvi riserve (art. 42, par. 1), ma nondimeno non ancora unanimemente riconosciuta come consuetudinaria dalla comunità internazionale nel suo insieme, particolarmente per quanto riguarda gli esodi di massa.

In materia di espulsione (art. 32), la Convenzione la vieta per i rifugiati che risiedono “regolarmente” sul territorio,

-- fatti salvi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

=> in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge: diritto di

* fornire prove a suo discarico,

* presentare un ricorso,

* essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti;

-- a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano;

-- previa concessione di un periodo di tempo ragionevole per permettere alla persona di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese.

I rifugiati non devono essere confusi con gli **sfollati interni** (*internally displaced persons*). Questi ultimi sono individui costretti a lasciare le proprie case per i medesimi motivi che costringono all'abbandono i rifugiati, ma che, a differenza di questi, non attraversano i confini internazionali.

All'origine degli episodi di *déplacement* che alimentano in misura crescente il numero di persone in fuga dalle proprie case vi sono conflitti armati non internazionali, situazioni di violenza diffusa e generalizzata, violazioni dei diritti dell'uomo, catastrofi naturali o disastri ecologici provocati dall'uomo. Fino ad oggi, nessuno strumento internazionale ha consacrato espressamente il diritto a non essere *déplacé* arbitrariamente o il corrispondente diritto a non essere ricondotto a forza in regioni pericolose del Paese, né il diritto alla restituzione o all'indennizzo dei beni perduti a seguito dell'allontanamento causato da un conflitto armato, né il diritto a beneficiare di protezione ed assistenza durante l'allontanamento o a disporre di nuovi documenti di identità.

Nel 1998 la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che contiene 30 principi (*Guiding Principles on internal displacement*) destinati ad orientare e guidare l'azione degli Stati, dei gruppi armati ribelli, delle organizzazioni internazionali e non-governative con riferimento agli sfollati interni, riprendendo e riaffermando le disposizioni già presenti negli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, al diritto dei conflitti armati e ai rifugiati.

Altri strumenti internazionali si occupano dei rifugiati.

Tra questi, merita segnalare la **Convenzione che regola specifici aspetti del problema dei rifugiati in Africa**, adottata dall'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) nel 1969, il cui art. 1 detta la definizione di rifugiato.

Il paragrafo 1 di detto articolo riproduce il testo della Convenzione di Ginevra, mentre il paragrafo 2 introduce una significativa novità, giacché dispone che il termine "rifugiato" si applichi anche "ad ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o altri eventi che compromettono seriamente l'ordine pubblico in tutto o in parte del Paese di origine o di cittadinanza, è costretta a lasciare il suo luogo di residenza abituale per cercare rifugio altrove, fuori del suo Paese di origine o cittadinanza".

In occasione della Conferenza sulla protezione internazionale dei rifugiati in America Centrale, Messico e Panama, tenutasi a Cartagena (Colombia) nel 1984 è stata adottata la cd. "**Dichiarazione di Cartagena**", che riprende la definizione di rifugiati già proposta dalla Convenzione OUA e riconosce, per la prima volta, che la violazione massiccia dei diritti dell'uomo costituisce un valido criterio giuridico per l'ottenimento dello status di rifugiato.

La Dichiarazione non ha valore vincolante per gli Stati e rappresenta solo un impegno da trasfondere nelle legislazioni nazionali da parte degli Stati firmatari.

BIBLIOGRAFIA

Le informazioni contenute in questa dispensa sono tratte dalle fonti seguenti:

- BACCINO - ASTRADA A., *Manuale dei diritti e dei doveri del personale sanitario in occasione dei conflitti armati*, traduzione dal francese di VERRI P., Ginevra, 1982.
- BENVENUTI P., *Croce rossa internazionale*, in *Enciclopedia Giuridica*, Vol. X.
- BUGNION F., *Vers une solution globale de la question de l'emblème*, 3ème ed. mise à jour, CICR, 2005.
- CICR, *Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ritratto di un Movimento*.
- CICR, *Diritto internazionale umanitario. Risposte alle vostre domande*.
- CICR, *Principi fondamentali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa*
- CICR, *Per saperne di più sul CICR*
- Codice per le discipline internazionalistiche, Vol. III, Diritto dei conflitti armati*, Roma, 2001, FOCSIV.
- FUMAGALLI MERAVIGLIA M., *Il diritto internazionale umanitario*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1994, p. 425 ss.
- SCOLART B., *I rifugiati nella normativa internazionale*, materiali per il Master sul Diritto delle migrazioni, editi dalla Scuola IaD dell'Università di Tor Vergata.
- VERRI P., *Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati*, 1983.

Comitato Internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org

Croce Rossa Italiana: www.cri.it

Federazione Internazionale delle Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: www.ifrc.org

SITI E TESTI DI APPROFONDIMENTO

- NOTA BENE: i siti sotto indicati, ad eccezione di quello della Croce Rossa Italiana e del Museo Internazionale di Castiglione delle Stiviere, NON contengono pagine in lingua italiana.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: www.acnur.org; www.unhcr.ch; in italiano: www.unhcr.it

Comitato Internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org; vi sono disponibili informazioni sulla storia e le attività del CICR e un'ampia sezione dedicata al diritto internazionale umanitario. In particolare, è disponibile la versione on-line della *Revue Internationale de la Croix Rouge*.

Corte penale internazionale: www.icc-cpi.int

Corte penale per la ex Jugoslavia: www.un.org/icty

Corte penale per il Rwanda: www.ictt.org

Corte speciale per la Sierra Leone: www.sc-sl.org

Croce Rossa Italiana: www.cri.it

Federazione Internazionale delle Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: www.ifrc.org

Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere: www.micr.it

Organizzazione delle Nazioni Unite: www.un.org

- NOTA BENE: la bibliografia sotto indicata è naturalmente non esaustiva; contiene infatti solo alcune delle opere apparse in italiano in epoca recente. Per approfondimenti della ricerca, si rinvia alla bibliografia contenuta nelle opere sotto indicate. Per facilitare il reperimento in commercio, per alcune opere sono indicati tra parentesi gli editori.

BENVENUTI P., *Movimenti insurrezionali e Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, p. 513 ss.

BENVENUTI P., *Lineamenti e natura della Croce Rossa internazionale e delle sue componenti*, in *Quaderni della Comunità internazionale*, n. 1., Padova, 1983 p. 3 ss.

BENVENUTI P., *Riflessione sul carattere universale del diritto internazionale umanitario e del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa*, in *Assistenza umanitaria e diritto internazionale umanitario. Atti del seminario internazionale. Milano, 24 maggio 2000*, Napoli, 2001 [ESI]

CONDORELLI L., *L'inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario*, in *Scritti degli Allievi in memoria di G. Barile*, Padova, 1995 [Cedam].

Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere, a cura di GUTMAN R. – RIEFF D., 1999 [Contrasto internazionale]

Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una corte permanente. Atti del Convegno, Roma 15-16 dicembre 1995, a cura di LATTANZI F. - SCISO E., Napoli, 1996 [ESI].

DUNANT H., *Un ricordo di Solferino*, traduzione dal francese di S. D'AGATA, Mantova, 2001 [Editoriale Sometti].

FRANCIONI F., *Crimini internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Vol. IV, p. 464 ss.

La protezione dei beni culturali nei conflitti armati e nelle calamità. Atti del I Congresso della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali. Alessandria, 11-13 aprile 1997, Milano, 1997 [Fondazione Europea Dragàn]

GREPPI E. - VENTURINI G., *Codice di Diritto Internazionale Umanitario*, Torino, 2003 [Giappichelli].

LATTANZI F., *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale umanitario*, Milano, 1983.

RONZITTI N., *Crimini internazionali*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. X.

RONZITTI N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, 2a ed., Torino, 2002 [Giappichelli].

SPATAFORA E., *Diritto umanitario*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XI.

VAGLIO M., *Il rispetto del diritto umanitario e la Commissione d'inchiesta. Art. 90 Prot. I – Ginevra*, Napoli, 1998 [ESI].

VERRI P., *Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati*, Roma, 1984

VERRI P., *Appunti di diritto bellico*, Roma, 1990

ZAPPALÀ S., *La giustizia penale internazionale. Crimini di guerra e contro l'umanità: da Norimberga alla Corte penale internazionale*, Bologna, 2005 [il Mulino]